

COMMISSIONE SPECIALE

**INCARICATA DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE
SULLA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO**

2.

SEDUTA DI MARTEDÌ 26 MARZO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE NINO CRISTOFORI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LUCIO STRUMENDO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		ALMIRANTE ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati (584);	
CRISTOFORI NINO, <i>Presidente</i>	3	SOSPIRI : Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) (917);	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		FIORI : Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dipendenti dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1465);	
LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione (397-ter);		CRISTOFORI ed altri: Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle pensioni integrative (1808)	3
CRISTOFORI ed altri: Perequazione delle pensioni e maggiorazione del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti (1461-ter);			
REGGIANI ed altri: Perequazione di trattamenti pensionistici (1778-ter);			
FERRARI MARTE: Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensionistici liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982 (94);			

IX LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 26 MARZO 1985

	PAG.		PAG.
CRISTOFORI NINO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 10, 14, 15	MANCINI VINCENZO, <i>Relatore per gli aspetti previdenziali</i>	5, 22, 35, 37, 42 48, 50, 51, 52, 53
STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	22, 23, 24, 25 26, 27, 28, 33, 37, 41, 43 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54	MARIANETTI AGOSTINO	36, 53
ARISIO LUIGI	43	MIGLIASSO TERESA	14
BIANCHI FORTUNATO	21, 35	PALLANTI NOVELLO	4, 8, 22, 23, 25, 26, 27, 35 37, 39, 47, 50, 51, 52, 53
BELARDI MERLO ERIASE	26, 49, 50	PIRO FRANCO, <i>Relatore per la valutazione degli effetti economico-finanziari</i>	25, 27
BORRUSO ANDREA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	8, 26 28, 34, 36, 37, 42, 48, 50, 52	POLI BORTONE ADRIANA	5, 21, 24 27, 33, 35, 43
CALAMIDA FRANCO	20	USELLINI MARIO	51, 52
CALDERISI GIUSEPPE	18, 22, 23, 24, 25, 27 35, 37, 39, 41, 43, 48, 49	Votazione segreta:	
FERRARI GIORGIO	28, 33, 48	STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	23
FERRARI MARTE	20, 23, 27, 33, 40, 53	Per un richiamo al regolamento:	
GIANNI ALFONSO	27	STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	54
GIOVANNINI ELIO	20, 26, 41, 48, 53	CALDERISI GIUSEPPE	53
LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA	15, 16, 23 24, 28, 33, 36, 37, 43, 51		

La seduta comincia alle 16,20.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Azzolini, Calvanese, Del Pennino, Fini, Foschi, Macciotta, Manca Enrico, Soave, Strumendo e Zoppetti sono rispettivamente sostituiti dai deputati Usellini, Petrocelli, Martino, Pazzaglia, Zuech, Benevelli, Sacconi, Samà, Lops e Zanini.

Seguito della discussione delle proposte di legge: Lodi Faustini Fustini ed altri: Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione (397-ter); Cristofori ed altri: Perequazione delle pensioni e maggiorazione del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti (1461-ter); Reggiani ed altri: Perequazione di trattamenti pensionistici (1778-ter); Ferrari Marte: Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensionistici liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982 (94); Almirante ed altri: Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati (584); Sospiri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria) (917); Fiori: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dipendenti dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (1465); Cristofori ed altri: Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle pensioni integrative (1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Lodi Faustini Fustini ed altri: « Norme per il miglioramento di taluni trattamenti di pensione »; Cristofori ed altri: « Perequazione delle pensioni e maggiorazione del trattamento di pensione dei lavoratori ex combattenti »; Reggiani ed altri: « Perequazione di trattamenti pensionistici »; Ferrari Marte: « Rivalutazione perequativa dei trattamenti pensionistici liquidati ai lavoratori dipendenti fino al 30 giugno 1982 »; Almirante ed altri: « Applicazione ed estensione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, recante benefici per gli ex combattenti ed assimilati »; Sospiri: « Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) »; Fiori: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, per gli ex combattenti dalla pubblica amministrazione ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale »; Cristofori ed altri: « Perequazione automatica delle pensioni anticipate e delle pensioni integrative ».

Comunico che l'ufficio di presidenza, per garantire ai nostri lavori la necessaria continuità e per giungere ad una sollecita approvazione della normativa sulle pensioni del settore privato, ha deliberato di proseguire questa seduta fino alle 20 e, dopo una sospensione di circa un'ora, di riprendere la discussione in seduta notturna. È stata altresì prevista una seduta domani mattina per esaurire la discussione sugli articoli e giungere all'approvazione finale del provvedimento al nostro esame.

Tale calendario deve altresì tener conto dell'eventualità che alcuni emendamenti, qualora approvati, dovranno essere inviati alla V Commissione bilancio per il prescritto parere; pertanto si è stabilito di prevedere un'eventuale e conclusiva seduta per la serata di domani dopo l'espressione di detti pareri.

Tali tempi sono stati stabiliti considerando le esigenze dei vari gruppi ed in particolar modo di quello comunista che si è dichiarato indisponibile a proseguire nella giornata di giovedì; altri gruppi invece hanno chiesto di evitare il prolungamento dei nostri lavori nelle giornate di venerdì e sabato prossimi.

Vi è inoltre da considerare un aspetto non secondario che attiene ai lavori in corso in questo momento nella I Commissione affari costituzionali, che ha avviato l'esame in sede legislativa dei provvedimenti sulla perequazione delle pensioni dei dipendenti pubblici: è evidente la necessità di proseguire i nostri lavori parallelamente alla discussione in corso nella I Commissione affari costituzionali.

Devo infine informare i colleghi che è pervenuta alla presidenza una richiesta formulata dal gruppo radicale di effettuare la trasmissione diretta, tramite il sistema audiovisivo a circuito chiuso, dei lavori della nostra Commissione, richiesta che in ufficio di presidenza è stata appoggiata da alcuni gruppi e non condivisa da altri.

NOVELLO PALLANTI. Prendo atto che il presidente, nel riferire sui lavori dell'ufficio di presidenza, ha affermato l'esistenza

di una indisponibilità del gruppo comunista a proseguire i nostri lavori nella giornata di giovedì prossimo.

Ma, per essere precisi, la questione non è stata da noi posta in questi termini: come rappresentante del gruppo comunista, ho affermato che noi eravamo dell'avviso di giungere all'approvazione di questo provvedimento entro la fine della settimana, sottolineando il fatto che la settimana termina sabato. Ho fatto altresì presente che il gruppo comunista faceva appello alla cortesia della presidenza per non tenere seduta nella giornata di giovedì, ma, su questa richiesta, non mi è parso vi sia stato un consenso, consenso che invece in altre occasioni è stato raggiunto soprattutto per la nostra disponibilità. Devo anzi rilevare l'avversità mostrata da alcuni gruppi circa la necessità di giungere all'approvazione del provvedimento nei tempi più stretti possibile.

Non è corretto parlare di nostra indisponibilità, si tratta semplicemente della richiesta di un atto di cortesia, visto che il gruppo comunista non intende ritardare di una sola ora l'iter del provvedimento. La proposta avanzata dal nostro gruppo implicava la richiesta di accantonamento di tutti i provvedimenti all'ordine del giorno della Commissione lavoro; contemporaneamente ci dichiaravamo disponibili a tenere sedute nei giorni di venerdì e di sabato chiedendo l'interruzione della discussione solo per la giornata di giovedì. Prendiamo atto che tale richiesta non è stata accolta.

Circa quanto richiesto dal gruppo radicale - l'attivazione del circuito chiuso audiovisivo - ci eravamo dichiarati d'accordo su analoga richiesta già dalla scorsa seduta.

PRESIDENTE. Desidero precisare di avere accolto la richiesta del gruppo comunista di proseguire sollecitamente nell'iter del provvedimento. Nello stesso tempo ho dovuto accogliere anche la richiesta, avanzata dai gruppi socialista, di democrazia proletaria e democratico cristiano, di evitare di svolgere sedute nelle

giornate di venerdì e sabato poiché i gruppi stessi erano già impegnati. Da qui scaturisce l'esigenza di proseguire in seduta notturna.

Faccio rilevare, inoltre, che la conclusione dei lavori della Commissione non dipende dal presidente.

Pongo ora in votazione la richiesta del gruppo radicale di trasmettere la seduta tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(È approvata)

Come è stato richiesto dai colleghi del gruppo comunista, proseguiremo quindi i nostri lavori fino alle 20; terremo poi una riunione dell'ufficio di presidenza di questa Commissione congiuntamente con quello della Commissione affari costituzionali e riprenderemo alle 21 l'esame del provvedimento.

ADRIANA POLI BORTONE. Non sono d'accordo; mi ero pronunciata per un ritmo intenso ed ordinato dei lavori, ma non sono d'accordo nel proseguire con una seduta notturna.

PRESIDENTE. Mi dispiace della sua valutazione, ma si tratta di una proposta vagliata dall'ufficio di presidenza, raccogliendo le indicazioni espresse dai vari gruppi di cui ho dato notizia in questa sede. L'ordine dei lavori resta quindi quello stabilito.

Il relatore, onorevole Mancini, ha la parola per la replica.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Signor presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, desidero innanzitutto ringraziare, anche a nome del collega Piro, tutti i deputati intervenuti nella discussione sulle linee generali: mi riferisco agli onorevoli Pallanti, Giovannini, Poli Bortone, Fiori, Calamida, Calderisi, Ferrari Giorgio, Marianetti e Macciotta.

Sono state sollevate varie questioni, ma non a tutte darò risposta. Per quanto riguarda il problema sollevato in particolare dalla collega Poli Bortone, relativo

alla norma sul massimale pensionabile, certamente la norma ha carattere limitato e parziale ed occorrerà pertanto reconsiderarla in sede di disciplina complessiva con riferimento al tetto su cui si basa la determinazione dei contributi, ma anche per il ricalcolo delle pensioni dal 1971 al 1984. Bisognerebbe tener conto di questo fatto quando si dovrà operare il riordino generale.

Dopo questa precisazione introduttiva, che è la cornice entro la quale conterrò la mia replica, devo osservare che, pur nei limiti degli stanziamenti disponibili in base alla legge finanziaria, già nel corso dell'esame in sede referente, quando il Governo presentò questo articolato riguardante il miglioramento dei trattamenti pensionistici, sollevai obiezioni circa l'inadeguatezza dell'aumento dei minimi e circa la non proponibilità di cifre fisse che non tenessero conto dei vari periodi contributivi. Al testo presentato alla Commissione, sono state da essa apportate alcune modificazioni. L'aumento dei minimi ha infatti registrato un incremento fino a 30 mila mensili, rispetto alle 10 mila proposte nel testo originario del Governo.

Per le pensioni liquidate sulla base di più di 15 anni di contribuzione e per quelle liquidate dal 1968 fino al luglio 1982, sono stati introdotti criteri di proporzionalità e di riferimento ai rispettivi periodi contributivi.

Anche per gli *ex* combattenti abbiamo ritenuto, dopo anni di attesa, limitativo il ricorso all'erogazione differita in ragione del 50 per cento fino al 1987, quando potranno essere contribuite per intero le previste 30 mila lire mensili. Abbiamo evitato che in relazione a norme stralcio, che devono solo consentire il rapido pagamento degli aumenti possibili, si compiano scelte che devono, dopo più attenta riflessione e più meditato confronto, più propriamente trovare collocazione nell'ambito del disegno di riforma. Ecco perché, rispetto all'immaginata introduzione dell'«assegno sociale», con le connessioni e gli intrecci inevitabili per una più equilibrata politica per la famiglia, ab-

biamo ritenuto di dover ora parlare di «maggiorazione della pensione sociale». Anche l'altra esigenza prospettata, di introdurre trattamenti quali il «minimo vitale», a nostro giudizio non può appartenere alle scelte che oggi compiamo, che hanno il carattere dell'urgenza e perciò vengono stralciate rispetto al disegno di legge organico e complessivo.

Alcuni colleghi potranno osservare che si vuole con ciò introdurre un provvedimento di basso profilo. A mio giudizio, no: si vuole solo assicurare che le somme stanziare pervengano ai destinatari con sollecitudine, senza legarle a disegni riformatori pur necessari, ma che ora probabilmente allontanerebbero il traguardo che assieme ci siamo prefissi. Ci sarà il tempo e l'opportunità di confrontarci sul resto.

In quest'ottica si capisce che solo ragioni di disponibilità finanziaria — lo dico con la massima attenzione e la massima sensibilità — hanno reso problematico l'invito alla riflessione del collega Piro, ed altrettanto sofferta rendono la nostra risposta, al di fuori di rincorse concorrenziali che non ci aiuterebbero molto (poi, stranamente, per una sorta di altalena, se queste manifestazioni di rincorsa le compie la maggioranza, allora — come è emerso nel corso della discussione sulle linee generali — si grida al manifesto elettorale; se invece, per avventura, le insegue l'opposizione, si dice che è solo il frutto di un anelito di giustizia: certo, la vigilia elettorale può indurre un pò tutti in tentazione, ma credo che il comune senso di responsabilità dovrebbe aiutarci).

Non c'è dubbio — di qui il riferimento alla problematicità dell'invito rivolto dal collega Piro — che il problema di estendere gli aumenti ai portatori di *handicap* con un grado elevato di menomazione e di invalidità esiste ed è reale, così come non c'è dubbio che meriti adeguata soluzione. A parte le ragioni di competenza che pure esistono, ma che, a nostro giudizio, sarebbero superabili, il nodo vero è quello delle disponibilità rispetto agli obiettivi che con la legge finanziaria ci

siamo posti e che annoverano — lo ha ricordato il collega Fortunato Bianchi — fra i destinatari, per la parte previdenziale i titolari di pensioni, e per la parte assistenziale i titolari di pensioni sociali.

Certo, i miglioramenti che oggi introduciamo porteranno, a breve termine, alla necessità di adeguare le misure dello speciale assegno concesso agli invalidi civili ed assimilati, soprattutto a coloro i quali sono colpiti da particolare grado di invalidità. Però, se vi fossero state o vi fossero disponibilità, converrebbe utilizzarle per accrescere la misura dell'aumento dei minimi (la «tazzina di caffè» di cui parlava il collega Calamida), non dimenticando che l'oggetto principale delle nostre cure era e dovrebbe rimanere quello della perequazione e dei miglioramenti dei trattamenti pensionistici. Così pure, ove vi fosse la possibilità, si potrebbe evitare per i combattenti lo scaglionamento per rate fino al 1987 del miglioramento delle 30 mila lire.

Voglio dire che a tutti bisognerebbe dare un segno di solidarietà; ma non credo saggio polverizzare — nel tentativo, in parte apprezzabile, di non escludere alcuno — le già scarse disponibilità assicurando miglioramenti così inadeguati da risultare urtanti nei confronti dei beneficiari.

Poiché — come qualcuno ha detto — «la coperta è stretta», se è ingiusto utilizzarla solo per alcuni lasciando altri allo scoperto, è del pari ingiusto — fino a risultare sciocco — fare finta di darne un pezzetto ad ognuno, con il risultato di lasciare quasi tutti sostanzialmente allo scoperto.

So che anche questo discorso ha risvolti negativi, cosicché è amaro dovere, in qualche modo, scegliere, pur in presenza di situazioni meritevoli di intervento. D'altra parte, anche per i destinatari del provvedimento-stralcio al nostro esame le scarse disponibilità hanno comportato la necessità di introdurre «griglie» particolari, soprattutto in relazione allo stato di bisogno (reddito e così via), al fine di ridurre il numero dei beneficiari e di contenere la spesa relativa.

Devo inoltre osservare che non è mai in sé accettabile neppure il discorso del raffronto con l'altro provvedimento, riguardante il settore del pubblico impiego, ove le stesse scarse disponibilità non hanno — almeno finora — consentito di introdurre norme le quali evitassero il riprodursi di situazioni riconducibili sotto la voce di «pensioni d'annata», sia quanto al recupero effettivo delle pregresse anzianità, sia quanto all'aggancio alla dinamica delle retribuzioni dei lavoratori in attività.

Ancora si invocano esigenze di abbinamento dei due provvedimenti, quasi che questo possa rappresentare un modo di risoluzione del problema, senza tener conto dei punti di partenza diversi per diversità di regime e di orientamento.

Credo in ogni caso che, anche se la sede di discussione è diversa, sia possibile per tutti ispirarsi a criteri di equilibrio. Non sfugga, però, che anche nel settore pubblico, a fronte delle scarse disponibilità, non si consegue affatto l'obiettivo della perequazione, ma si colma in qualche modo un vallo, rimanendo ancora aperte tante necessità di adeguamento.

Ha ragione, anche sotto questo aspetto, il collega Marianetti quando osserva che si è posto l'obiettivo della riparazione di ingiustizie e di insufficienze nel momento peggiore, stanti le difficoltà della finanza pubblica, cosicché è illusorio puntare ad un obiettivo diverso da quello che oggi possiamo perseguire e che non si allontana molto dalla riparazione parziale.

A quanti hanno richiamato aspetti e problemi più ampi, propri del provvedimento di riordino del sistema, desidero replicare che comune è sempre stata la consapevolezza dell'esigenza di un intervento sollecito che razionalizzi e riordini, modificando regole e principi che sono vere e proprie cause di distorsione del sistema previdenziale.

Lo stato di crisi, le cause che lo hanno determinato sul piano mondiale (con le specificità aggravanti del caso italiano), il rischio dell'ingovernabilità definitiva del sistema e del suo tracollo

hanno formato oggetto di attenta riflessione. È stata questa la ragione di fondo che ha ispirato il lavoro e l'impegno di alcuni gruppi in particolare, allo scopo di predisporre uno schema di provvedimento di riforma che fosse adeguato e coerente rispetto alle esigenze.

Certo, non è pensabile che il sistema previdenziale — a meno che non se ne modificino le regole di fondo, i pilastri portanti dell'intera costruzione — possa essere slegato dalla più complessiva manovra di politica economica, di politica del lavoro e dell'occupazione.

Abbiamo evidenziato con chiarezza che, anche ove volgessimo in ipotesi di robusta ripresa produttiva — restando immutata la legislazione — non si potrebbe conseguire l'obiettivo dell'assorbimento progressivo del disavanzo e dell'equilibrio finanziario delle gestioni.

Ben si immagina dunque quanto più urgente sia la necessità del provvedimento di riordino generale, volgendo la situazione verso direzioni che non lasciano intravedere soluzioni di consistente ripresa e di crescita dei livelli occupazionali.

Abbiamo anche avvertito, però, l'esigenza di non disperdere il carattere pubblico del sistema e, nel contempo, di non indebolire lo stato sociale e di non soggiacere alla tentazione della scorciatoia verso la privatizzazione, pur dovendo accentuare la corresponsabilità e la partecipazione delle categorie, senza soffocare l'impulso di solidarietà che dà dimensione e qualità di «pubblico» al sistema, sia come momento di integrazione e di adeguamento rispetto ai rendimenti da solo calcolo statistico-attuariale (premio e rendita), sia come risposta di intervento per situazioni di maggiore bisogno.

In quest'ottica si pongono le richiamate esigenze di efficienza del massimo ente erogatore di servizi previdenziali — l'INPS — nonché la necessità di liberare il sistema da oneri impropri, evidenziando in termini più trasparenti gli oneri riconducibili agli interventi di natura assistenziale.

Obiettivo non secondario dell'efficienza da assicurare alla struttura dell'INPS è quello della lotta all'evasione contributiva che, a mio giudizio, ha avuto una parte principale nella determinazione del disavanzo ulteriormente verificatosi nel corso del 1984 e di quello che si preannuncia anche per l'anno in corso, oltre gli importi indicati.

Tutto quanto precede deve comportare l'impegno a riprendere con sollecitudine l'esame del provvedimento organico, che non può ritenersi rinviabile a meno che non si voglia aggravare la già pesante situazione di crisi che è stata denunciata con puntualità e precisione da tutti i colleghi intervenuti nella discussione sulle linee generali.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi limiterò a replicare sui temi di carattere generale contenuti negli interventi in sede di discussione sulle linee generali, riservandomi di dare, successivamente, risposte più puntuali durante l'esame degli articoli.

Mi sembra che da tutti i gruppi rappresentati in Commissione sia stata posta l'esigenza di pervenire celermente al riordino del sistema previdenziale del nostro paese. Su tale esigenza non posso che dirmi d'accordo. Desidero soltanto fare rilevare come le molte parole pronunciate nel corso della seduta precedente possano rappresentare una sorta di impegno reciproco tra i vari gruppi, cosicché la rapida approvazione di questo provvedimento dipenderà dalla volontà di essi. Ed avendo ciascun gruppo espresso con grande solennità l'esigenza del riordino del sistema previdenziale, il Governo è certo che tale riordino sarà approvato celermente.

Per quanto concerne il problema — sollevato in modo particolare dall'onorevole Pallanti — dell'avvicinamento della normativa di perequazione nell'impiego privato a quella proposta per l'impiego pubblico, desidero fare due osservazioni.

In primo luogo, come ha già avuto modo di rilevare l'onorevole Mancini, si

tratta di due provvedimenti che difficilmente possono essere abbinabili e confrontabili.

Inoltre, nell'ambito della ripartizione di fatto verificatasi tra il settore pubblico e il settore privato, lo stanziamento previsto a favore del primo è di 950 miliardi di lire, elevato a 1.123 miliardi per effetto della rivalutazione. Come è noto tale elevazione è determinata dal gettito della contribuzione dei lavoratori del pubblico impiego in servizio, i quali di fatto concorrono alla sperequazione.

Inoltre, debbo ricordare che, proprio per raggiungere un obiettivo di riequilibrio a favore del settore privato, il Governo ha fatto un ulteriore sforzo rispetto allo stanziamento ad esso destinato già previsto nella legge finanziaria per l'anno 1985, prevedendo uno stanziamento aggiuntivo a regime di 444 miliardi di lire e portando in questo modo lo stanziamento complessivo nel triennio (sia per il settore pubblico, sia per quello privato) a circa 13 mila miliardi di lire. Desidero porre l'attenzione della Commissione questo dato che ritengo assai importante e sul quale tornerò anche in seguito.

Desidero infine ricordare all'onorevole Pallanti che rifacendo i conti risulta che, se in alcuni casi vi sono ipotesi di aumento nel settore del pubblico impiego di circa 1.350.000 lire *pro capite*, altrettanto verificabile è il fatto che nel settore privato risulta esservi un aumento di 975 mila lire annue.

NOVELLO PALLANTI. Onorevole Borruso, le ripeto che esiste una «piccola» differenza: si tratta di aumenti percepiti da beneficiari di pensioni che hanno basi diverse, a volte con una differenza di mezzo milione di lire: non è cosa da poco!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevole Pallanti, credo che ella convenga con me sul fatto che, per quanto riguarda il trattamento economico complessivo di un lavoratore, non è possibile tenere conto soltanto di un aspetto come

quello, ad esempio, del trattamento previdenziale, in quanto nel settore del pubblico impiego non esiste un'indennità di fine servizio analoga a quella spettante ai lavoratori del settore privato.

Un'ulteriore osservazione che mi preme fare è quella relativa al problema sollevato dall'onorevole Mancini in riferimento alla famosa maggiorazione sociale.

Il Governo aveva formulato un'ipotesi sia per la maggiorazione sociale dei trattamenti al minimo (articolo 1), sia per la maggiorazione sociale per i cittadini ultrasessantacinquenni (articolo 2), proponendo di optare per un intervento riferito alle effettive condizioni di bisogno invece di adottare interventi «a pioggia» nei confronti dei titolari di pensioni sociali o di pensioni al minimo. In tal senso, infatti, fu stabilita una «griglia» di requisiti sia per gli interventi in favore dei titolari di pensioni al minimo, sia per coloro che beneficiano di pensioni sociali, ma sulla base di una aliquota ridotta.

Per quanto riguarda l'intervento dell'onorevole Calamida, devo dire che il Governo rifiuta l'assunto secondo il quale si sta «conducendo contro i lavoratori e contro il paese... l'operazione più vergognosa condotta nel dopoguerra». Ci siamo invece sforzati di giungere alla redazione di un articolo che tenesse conto anche delle esigenze delle organizzazioni dei lavoratori con le quali si è avuto un lungo e proficuo confronto sia per quanto riguardava i meccanismi di intervento, sia per quanto atteneva all'entità degli aumenti delle pensioni. Per la verità devo dire che nel corso di tali confronti si è discusso prevalentemente dei problemi della perequazione dei trattamenti dei titolari di pensioni contributive, mentre i problemi derivanti dal meccanismo delle maggiorazioni sociali hanno ricevuto un minore interesse.

Inoltre il Governo aveva raggiunto con le organizzazioni sindacali un accordo basato su tre punti fondamentali: la platea dei soggetti interessati, i criteri di perequazione e i tempi di erogazione degli aumenti nel triennio, che divergevano dalle richieste sindacali del 2 per cento

per il 1985, del 2 per cento per il 1986 e, in aumento, del 3 per cento per l'anno 1987. Per spiegarmi meglio il Governo aveva deciso un aumento del 33 per cento per ciascuno degli anni del prossimo triennio rispetto alla proposta delle organizzazioni sindacali di un aumento del 35 per cento per il 1985, del 35 per cento per il 1986 e del 30 per cento per il 1987.

Naturalmente il dissenso si è potuto constatare rispetto alla cifra che veniva proposta per giungere alla perequazione, cifra che nella proposta sindacale risultava superiore a quella proposta dal Governo. Devo dire per la verità che, se si fosse ricorsi soltanto alla perequazione all'interno del settore privato, lo stanziamento sarebbe stato sufficiente.

Ricordo inoltre che esisteva un impegno formulato dalla Camera dei deputati (recepito da questo Governo nel programma presentato alle Camere) per un intervento di riequilibrio delle pensioni del settore privato che allora fu formalizzato nella proposta di un aumento di 75 mila lire mensili, cifra che certamente taluno oggi può ritenere inadeguata rispetto alle successive deliberazioni in sede di approvazione della legge finanziaria.

Gli altri importi che sono stati ritagliati dal complesso dello stanziamento riguardavano il problema dell'intervento a favore degli *ex* combattenti, che il Governo si sentiva impegnato (anche qui per una decisione assunta dal Parlamento) a disciplinare all'interno del provvedimento già predisposto.

Oltretutto — non me ne voglia l'onorevole Calamida — scorrendo il fascicolo degli emendamenti presentati al provvedimento oggi al nostro esame, non ho rilevato alcuna proposta di modifica presentata dal gruppo di democrazia proletaria.

Detto questo, è ovvio che il Governo ha presentato un articolato che prevede un aumento delle pensioni sociali in sintonia con il riordino dell'intero sistema, ma, data la complessità della materia che la Commissione deve trattare, non è stato possibile affrontare congiuntamente la

questione nel suo complesso. È dunque per questo motivo che il Governo aveva avanzato l'ipotesi dello stralcio, non per accantonare il riordino del sistema previdenziale, anche perché siamo coscienti che se si approva celermente la riforma del sistema pensionistico molti degli istituti previsti dalla riforma medesima non vedrebbero la luce. Il rischio, infatti, è quello che possa non avvenire mai quel lento passaggio da una situazione di sperequazione ad una condizione di maggior equilibrio.

Per queste ragioni — di obiettività e di tenuta del sistema previdenziale — il Governo insiste sull'esigenza di arrivare celermente alla riforma, e in questa ottica il Governo non ritiene che lo stralcio rappresenti un modo per eludere la riforma stessa.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli. Propongo di adottare come testo-base il testo unificato delle proposte di legge n. 397-ter, n. 1461-ter e n. 1778-ter, per il quale è stato concesso il trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata)

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

*(Maggiorazione sociale
dei trattamenti minimi).*

Con effetto dal 1° gennaio 1985, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000 mensili dal 1°

gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1° luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1° gennaio 1987, per tredici mensilità, a condizione che:

1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;

2) se la persona vive in un nucleo familiare, composto di due o più persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1 e 2, la maggiorazione sociale è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), è costituito oltreché dal coniuge dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.

La variazione della misura della maggiorazione sociale, con effetto dal 1° gennaio 1988, è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La maggiorazione sociale è posta a carico del Fondo sociale, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale

competete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1986, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 1985 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora questa ultima ipotesi si verifichi in data successiva al 1° gennaio 1985.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione nonché per la comminazione delle sanzioni pecunarie di cui al comma 8 e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, le norme che, in tali gestioni, disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituito il minimo vitale mediante integrazione del reddito per le persone che vivono in stato di bisogno al fine di garantire in danaro o in servizi lire 450.000 mensili per 13 mesi l'anno agli anziani che vivono completamente soli o lire 680.000 mensili per 13 mesi l'anno nel caso di due anziani conviventi.

Il minimo vitale di cui al comma precedente è ridotto di lire 50.000 mensili nel caso di anziani proprietari o comproprietari dell'alloggio in cui abitano.

Al minimo vitale di cui al presente articolo si applica la stessa perequazione automatica prevista per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Il minimo vitale di cui al presente articolo è corrisposto ai cittadini ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio nazionale, a condizione che, se vivono soli, non fruiscono di un reddito annuo pari o superiore al minimo vitale o, se conviventi con parenti entro il 2° grado, non fruiscono di un reddito annuo cumulato pari o superiore a lire 15.600.000 nel caso di nucleo familiare composto di due persone, elevato di un importo pari o superiore ad un minimo vitale annuo per ogni componente successivo al secondo.

Sono esclusi dalle integrazioni di cui al presente articolo gli anziani che, pur vivendo soli, hanno figli residenti nel territorio nazionale che possono contribuire al loro mantenimento. L'esclusione è operante qualora il nucleo familiare del figlio fruisca di un reddito annuo pari o superiore a lire 16.900.000 se composto di due persone; elevato di un importo pari o superiore ad un minimo vitale annuo per ogni componente successivo al secondo.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai precedenti quinto e sesto comma, l'integrazione è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

Agli effetti di quanto previsto nel presente articolo si prendono in considerazione i redditi soggetti ad IRPEF con esclusione del reddito catastale della casa di abitazione e dei trattamenti, comunque denominati, di fine lavoro.

L'erogazione delle integrazioni di cui al presente articolo sono corrisposte, su domanda, dal comune di residenza del richiedente.

Per accertare la titolarità del diritto e per esercitare le necessarie funzioni di controllo e di verifica i consigli comunali debbono avvalersi degli organi elettivi del decentramento amministrativo dei sindacati dei pensionati e delle organizzazioni sociali territoriali più rappresentative.

I consigli comunali, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati più rappresentative esistenti nel territorio, fissano il valore della quota parte del minimo vitale che il comune è in grado di assicurare agli anziani attraverso servizi sociali. Quando i servizi sociali possono essere effettivamente fruiti dagli anziani gratuitamente la quota parte concessa in servizi concorre a tutti gli effetti a formare il minimo vitale.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di prendere visione degli atti di concessione dei benefici di cui ai precedenti commi e della relativa documentazione.

Gli organi di controllo, competenti ai sensi delle leggi vigenti, procedono a verifiche periodiche, circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo. Delle eventuali irregolarità riscontrate è trasmessa notizia all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti.

Le integrazioni spettanti in base all'applicazione del presente articolo verranno corrisposte nella misura di un terzo del loro ammontare a decorrere dal 1° gennaio 1985, di due terzi a decorrere dal 1° gennaio 1986 e nella misura intera dal 1° gennaio 1987.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del

Fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Per l'anno 1985 la quota di reddito esente ai fini dell'imponibile IRPEF è elevata a lire 5.200.000.

1. 7.

LODI FAUSTINI FUSTINI, GIOVANNINI, CALAMIDA, MACCIOTTA, PALLANTI, BELARDI MERLO, STRUMENDO, MIGLIASSO.

All'emendamento 1.7, quarto comma, dopo le parole: « ai cittadini ultrasessantacinquenni », aggiungere le seguenti: « e i cittadini invalidi, con invalidità superiore all'80 per cento ».

0. 1. 7. 1:

MIGLIASSO, DANINI, BELARDI MERLO, PALLANTI, CALAMIDA, MANCUSO.

All'articolo 1 sostituire i commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto con i seguenti:

«Ai cittadini titolari delle pensioni sociali o integrate al minimo, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta per 13 mesi l'anno una maggiorazione al trattamento minimo fino a raggiungere l'importo della indennità di contingenza percepita, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori dell'industria.

La maggiorazione, di cui al comma precedente, è corrisposta ai soggetti privi di qualsiasi reddito, con esclusione di quelli derivanti dalla proprietà della casa di abitazione e dalla titolarità di altro trattamento pensionistico inferiore a quello minimo.

Ai fini della perequazione del trattamento minimo di cui al presente articolo si applicano gli stessi sistemi previsti per i lavoratori dipendenti iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

L'integrazione è corrisposta seguendo i criteri stabiliti dalla allegata tabella A.

TABELLA A

Dal 1° gennaio 1985:

al 100 per cento ai cittadini ultraottantenni;

al 75 per cento ai cittadini ultrasessantenni;

al 60 per cento ai cittadini ultrasessantenni.

Dal 1° gennaio 1986:

al 100 per cento ai cittadini ultraottantenni;

al 75 per cento ai cittadini ultrasessantenni.

Dal 1° gennaio 1987:

al 100 per cento ai cittadini ultrasessantenni.

1. 26. TRINGALI, POLI BORTONE

Al comma 1, dopo le parole: «una miglioramento sociale», aggiungere le seguenti: «soggetta a perequazione automatica e non reversibile».

1. 1. CALDERISI.

Al comma 1, dopo le parole: «una miglioramento sociale», aggiungere le parole: «soggetta a perequazione automatica applicata con gli stessi sistemi previsti per i lavoratori dipendenti iscritti presso l'AGO».

1. 24. POLI BORTONE, TRINGALI.

Al comma 1, sostituire le parole da: «lire 10.000 mensili» fino a: «dal 1° gennaio 1987», con le seguenti: «lire 50.000 mensili».

1. 2. CALDERISI.

Al comma 1, sostituire le cifre: «10.000, 20.000 e 30.000» rispettivamente con le seguenti: «30.000, 70.000 e 100.000».

1. 17. POLI BORTONE, TRINGALI.

Al comma 1, sostituire le parole da: «lire 10.000 mensili» fino a: «dal 1° gen-

naio 1987», con le seguenti: «lire 30.000 mensili».

1. 3. CALDERISI.

Al comma 1, al n. 1), dopo le parole: «al trattamento minimo», aggiungere le parole: «del reddito catastale, della casa di abitazione e dei trattamenti, comunque denominati, di fine lavoro».

1. 18. POLI BORTONE, TRINGALI

Al comma 1, al n. 2), dopo le parole: «al trattamento minimo», aggiungere le seguenti: «e la casa di abitazione».

1. 19. POLI BORTONE, TRINGALI

Al comma 1, al n. 2), dopo le parole: «al trattamento minimo», aggiungere le seguenti: «e il reddito catastale della casa di abitazione e i trattamenti, comunque denominati, di fine lavoro».

1. 20. POLI BORTONE, TRINGALI

Al comma 1, al n. 2), sopprimere le parole da: «né redditi...» fino a: «il nucleo familiare».

1. 21. POLI BORTONE, TRINGALI.

Al comma 1, al n. 2), sostituire le parole da: «e di un importo» fino alla fine del comma con le seguenti: «dell'ammontare annuo della pensione sociale e della maggiorazione di cui al successivo articolo 2, nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo».

1. 4. CALDERISI.

Al comma 1, dopo il n. 2), aggiungere il seguente:

3) se i figli non conviventi ma residenti nel territorio nazionale possiedono un reddito annuo pari o superiore a lire 10.000.000 elevato di un importo pari o superiore all'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD per il coniuge e per ogni altro componente successivo al secondo».

1. 5. CALDERISI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La maggiorazione sociale non spetta nel caso in cui il titolare della pensione integrata al trattamento minimo e gli altri componenti il nucleo familiare:

1) vivano in un'abitazione di categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8;

2) possiedano un'autovettura con più di 12 cavalli fiscali o che, avendone più di 12, sia stata immatricolata da meno di 6 anni».

1. 6.

CALDERISI.

Sopprimere il comma 3.

1. 8.

BELARDI MERLO, PALLANTI, DANINI, LODI FAUSTINI FUSTINI, MIGLIASSO, STRUMENDO, MACCIOTTA.

Sopprimere il comma 3.

1. 22.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Sopprimere il comma 4.

1. 23.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti resa dagli interessati su apposito modulo predisposto ed inviato dall'Istituto stesso».

1. 15.

MANCINI VINCENZO, PIRO.

All'emendamento 1. 15 sostituire la parola: «resa» con le seguenti: «sottoscritta, in sede di riscossione».

0. 1. 15. 2.

IL GOVERNO.

All'emendamento 1. 15 sopprimere le parole: «ed inviato».

0. 1. 15. 1.

IL GOVERNO.

All'ultimo comma, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi», aggiungere le parole: «e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere».

1. 25.

POLI BORTONE, TRINGALI.

All'ultimo comma, dopo le parole: «dei lavoratori autonomi», aggiungere le seguenti: «e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere».

1. 16.

MANCINI VINCENZO, PIRO.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Dall'anno 1985 la quota di reddito esente ai fini dell'imponibile IRPEF è elevata a lire 5.200.000.

1. 01.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Prima di passare alla discussione dell'articolo e degli emendamenti, rivolgo un invito ai presentatori del subemendamento 0.1.7.1. a ritirarlo, poiché, visto che esso verte sulla materia dell'assistenza agli invalidi, che è estranea all'ambito di competenze riservate a questa Commissione, dovrei altrimenti dichiararlo inammissibile.

TERESA MIGLIASSO. Ricordo che si è già discusso sulle competenze di questa Commissione a provvedere all'aumento delle pensioni degli invalidi civili, anche se la competenza a riordinare tale settore è della II Commissione.

PRESIDENTE. Avevamo richiesto la competenza anche su proposte di legge in tale materia nel momento in cui è stata insediata questa Commissione speciale, ricordo che ci è stata negata.

TERESA MIGLIASSO. In analogia a quanto avvenuto in occasione dell'approvazione di precedenti provvedimenti in materia di aumento dei minimi pensiona-

bili, sono del parere che questa Commissione possa deliberare anche sull'aumento dei trattamenti pensionistici degli invalidi civili, lasciando alla II Commissione il riordino organico del settore.

Ricordo peraltro che la scorsa settimana gli onorevoli Marianetti, Costa e Piro hanno partecipato ad una manifestazione indetta dagli invalidi civili durante la quale è stata sostenuta la necessità di perequare le pensioni degli invalidi civili, per effetto di trascinarsi della perequazione delle pensioni sociali. Mi è sembrato questo un modo per riconoscere la competenza di questa Commissione a procedere in tale materia.

Per questi motivi insistiamo sul subemendamento 0.1.7.1.

PRESIDENTE. La ringrazio per gli ulteriori chiarimenti, onorevole Migliasso, debbo però confermare che i nostri compiti sono definiti rigidamente dalle competenze che ci sono assegnate. Dichiaro pertanto inammissibile il subemendamento 0.1.7.1.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. In merito all'articolo 1, desidero ricordare ai colleghi che gli emendamenti presentati dal gruppo comunista nascono dalla presa d'atto della gravità del fenomeno della povertà, che nel nostro paese assume spesso aspetti drammatici.

Tale fenomeno è purtroppo oggetto di facile demagogia o, peggio ancora, di inutile pietismo. A tal proposito si assiste spesso ad una elencazione di buoni propositi che non valgono la carta sulla quale sono stampati e che rimangono, pertanto, lettera morta.

Sulla emarginazione degli anziani desidero sottolineare alcune cifre. Nel 1951 la popolazione in età pensionabile era rappresentata da 5 milioni e 700 mila unità; fra 5 anni, nel 1990, si arriverà a toccare i 12 milioni di ultrasessantenni. Tra questa popolazione prevalgono in misura sempre maggiore i più anziani, cioè coloro che hanno superato i 75 anni d'età. In tale fascia si ha una netta prevalenza delle donne: se queste ultime vi-

vono più a lungo hanno però lo svantaggio di rimanere sole più a lungo. Se le persone ultrasessantacinquenni che vivono sole sono passate dal 31,4 per cento del 1971 al 39,5 per cento del 1981, numericamente, la situazione di maggiore solitudine si riscontra nella popolazione femminile: le vedove sole con più di 65 anni sono passate, in 10 anni, da 611 mila ad 1 milione 166 mila. E lo stato di solitudine non pesa soltanto a causa della mancanza di persone conviventi, coniuge, parenti o figli, ma è reso ancora più grave dal livello di reddito assai basso.

Senza identificare gli anziani con i poveri, non vi è dubbio però che è fra i pensionati che si trovano sacche di grande povertà, come è stato rilevato dalle indagini della Comunità europea, della Banca d'Italia e del Censis.

Voglio ricordare che fra i pensionati di previdenza sociale 5 milioni 500 mila sono i pensionati al minimo o al di sotto del minimo; 3 milioni 136 mila sono ex lavoratori autonomi, con pensioni che vanno dalle 265 alle 296 mila lire al mese; 700 mila sono i pensionati sociali che devono vivere con 203 mila 800 lire al mese. Soltanto 2 milioni 400 mila pensionati INPS su 13 milioni godono di pensioni superiori al minimo, con una media che non supera le 600 mila lire al mese. Ripeto che fra questi le donne sono le più povere, perché fra i titolari di pensioni al minimo il 30 per cento sono uomini ed il 70 per cento sono donne, e fra i titolari delle pensioni sociali il 92 per cento è composto di donne.

Ho voluto ricordare questi dati per sottolineare che il primo problema per cui noi comunisti ci battiamo è quello di modificare i rapporti economico-sociali nel nostro paese, per mettere in atto un nuovo tipo di sviluppo che ponga l'uomo al centro della società.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIO STRUMENDO

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ciò vuol dire battersi contro i meccanismi che provocano l'emarginazione, perché fra di essi c'è anche la condizione

economica di centinaia di migliaia di italiani. C'è una differenza sostanziale fra il nostro modo di lavorare e quello di altri. Voglio ricordare qui, in particolare ai colleghi della democrazia cristiana, trovandoci alla vigilia di una competizione elettorale, che il segretario del loro partito, tre giorni prima delle elezioni del giugno 1983, ebbe a dire alla televisione: «Non ritengo che combattere l'assistenzialismo significhi rinunciare alla difesa dei più deboli; tra i forti e i deboli sceglierò sempre questi ultimi». Questa frase appare di tono propagandistico, rispetto al modo con cui si stanno affrontando le questioni dei pensionati, dal momento che, dopo le dichiarazioni del segretario della democrazia cristiana, quel partito non ha trasfuso quell'impegno in nessuna proposta. Infatti, nella proposta di legge democristiana non c'è alcuna istanza di aumento dei minimi, né di introduzione del minimo vitale per gli anziani. Noi riteniamo positivo che ora si parli di minimo vitale ed abbiamo rifiutato la tesi secondo cui bisognava arrivare ad un aumento generalizzato dei minimi. Voglio anche dire che in questi giorni, forse per farsi perdonare un provvedimento che sicuramente non è il migliore che si poteva elaborare, si sta propagando nell'opinione pubblica un'attesa ed una aspettativa che a noi paiono sbagliate per le reazioni che possono provocare. Non si può scrivere o far scrivere sui giornali (perché ci sono giornali che scrivono su dettatura dei parlamentari): «Ecco gli aumenti che verranno dati ai pensionati», lasciando intendere che dal 1° gennaio tutti i pensionati al minimo avranno dalle 10 alle 30 mila lire di aumento.

Desidero sottolineare questo, perché da parte del mio partito c'è, invece, maggiore coerenza e correttezza; abbiamo sempre detto che non tutti i pensionati al minimo sono poveri, perché, pur essendoci battuti per molti anni per l'elevazione delle pensioni al minimo in modo generale, da un attento esame è risultato che nel nostro paese, anche per la mancanza di una legge di riordino, ci sono molte persone che hanno più di una pen-

sione ed altre che, invece, sono costrette a vivere solo dalla pensione al minimo.

È giusto, secondo noi, operare una selezione che, per poter essere definita, come è scritto nel testo, «maggiorazione sociale» dei trattamenti minimi o miglioramenti per avvicinarsi al minimo vitale, deve essere più rigorosa. Se vogliamo avviarci ad una selezione fra assistenza e previdenza, riteniamo sia sbagliato partire dal carattere della prestazione che oggi ricevono gli anziani, i più poveri dei quali possono ricevere una pensione sociale o una pensione al minimo. Se si stabilisce che in Italia per vivere occorrono 450 mila lire, indipendentemente dal tipo di prestazione che si riceve, si devono precisare — come fa il Censis nel suo rapporto annuale — i motivi per cui occorre questa cifra. La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto alla vita e per questo riteniamo che l'intervento dello Stato debba essere più efficace a favore di queste categoria di lavoratori.

Nel testo del Governo sono invece previsti meccanismi di accertamento burocratici, incredibili e farraginosi; invito i colleghi a ricordare quello che ha detto in una recente audizione il presidente dell'INPS, il quale ha dichiarato di essere nell'impossibilità di operare in presenza di 8 milioni e 700 mila documenti per accertare il diritto o meno al mantenimento della pensione sociale al minimo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
NINO CRISTOFORI

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Si tratta di un meccanismo insostenibile per un Istituto come quello della previdenza sociale. Ebbene, ora il Governo propone di aumentare questi accertamenti a carico dei parenti tenuti al mantenimento, come è previsto nel codice civile. Non so, sinceramente, come farà l'INPS a compiere questi accertamenti. Vuol dire che, già dall'inizio, sapete che la legge non sarà operativa, che vi saranno degli abusi e che il provvedimento indurrà negli anziani un senso di timore a chiedere le 10 mila lire di aumento per non doverne, poi, restituire 50 mila.

Vi sono, dunque, nella proposta del Governo, degli elementi punitivi che la rendono non facilmente realizzabile.

Desidero fare un'altra considerazione, ed è che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, fu stabilito, per realizzare il decentramento a favore delle regioni e dei comuni (su cui erano d'accordo tutti i partiti, escluso il movimento sociale italiano), che l'assistenza fosse di competenza dei comuni.

Quel provvedimento, nello stabilire chiaramente le funzioni amministrative relativamente alla materia della beneficenza pubblica (di cui all'articolo 117 della Costituzione), precisava che tali funzioni concerneva tutte le attività attinenti al quadro della sicurezza sociale, della predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti, od a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli e dei gruppi, qualsiasi fosse il titolo in base al quale fossero stati individuati i destinatari, anche quando si trattasse di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale. Quella di cui si tratta ora non è una prestazione di natura previdenziale, bensì una prestazione di natura assistenziale; dunque, deve essere erogata dai comuni.

Ma non voglio apparire una «comunarda» a tutti i costi solo perché vivo l'esperienza di una amministrazione che da sempre svolge un'attività in direzione delle persone anziane. Ho voluto, tuttavia, verificare in questi giorni la realtà — su cui invito tutti i colleghi a compiere una riflessione — soffermandomi non soltanto sulle amministrazioni di sinistra, le quali da anni erogano delle prestazioni in denaro ed in servizi alle persone anziane, bensì anche sulle amministrazioni democristiane, in città come Vicenza e Padova, nelle quali sono state prese delibere che hanno assegnato agli anziani dalle 90 alle 100 mila lire di integrazione in denaro o in servizi, o in denaro ed in servizi (che è il modo migliore di intervenire).

La considerazione che desidero sottoporre alla riflessione dei colleghi è che viviamo in un paese in cui la situazione è alquanto difforme a seconda delle aree. Infatti, nell'Italia settentrionale vi sono comuni nei quali si interviene; nell'Italia meridionale, invece, vi sono comuni nei quali o non si interviene, o si interviene «a pioggia», senza alcun criterio nazionale.

Stabilire con legge dello Stato un intervento assistenziale uniforme a livello nazionale significa assegnare erogazioni che, alla fine, diventano ingiuste, perché altro è assegnare 100 mila lire al pensionato di una città come Milano, o come Torino, o come Venezia, o come Bologna, in cui egli può godere di servizi sociali avanzati, altro è, invece, assegnare la stessa somma al pensionato dell'Italia meridionale, dove egli non può godere degli stessi servizi. Insomma, altro è avere 350 mila lire di pensione al minimo e potere godere di servizi di trasporto gratuiti, di vacanze e di cure termali pagate, o di altre prestazioni da parte dei comuni, ed altro è avere la stessa somma vivendo in comuni come quello di Salerno, o come quello di Palermo, o come quello di Catania, i quali non offrono gli stessi servizi gratuitamente.

Pertanto, la nostra proposta mira a stabilire un minimo vitale (erogato in modo che non vi siano comuni i quali facciano interventi «a vanvera»), secondo criteri ben precisi e con interventi sia in natura, sia in denaro.

Non escludo che tale nostra proposta possa comportare un aumento di spesa. Tuttavia invito i colleghi a considerare che il ministro Gorla disse che la nostra proposta avrebbe comportato una spesa di 1.350 miliardi di lire, ma non si sa bene sulla base di quali criteri, visto che le cifre contenute nel documento del ministro Gorla non erano molto attendibili. Aggiungo ancora che, poiché una gran parte dei comuni italiani già interviene e poiché non chiediamo che cessino di intervenire, il trasferire ai comuni la quota di mille miliardi — o quella che si stabilirà — oltre a quella che già essi erogano,

può significare effettuare un intervento più efficace senza un aumento di spesa.

Prima di concludere il mio intervento, desidero rivolgermi al collega Publio Fiori (il quale, l'altro giorno, interpretando forse in modo propagandistico le nostre proposte e le nostre osservazioni sull'intervento a favore dei pubblici dipendenti, rivendicava il fatto che questi ultimi avessero finanziato e pagato anticipatamente l'intervento, con il pagamento di un contributo dell'1 per cento del loro stipendio) per invitarlo a leggere la relazione della Corte dei conti sul bilancio del 1983, dalla quale appare in maniera evidente e lampante che, se anche lo Stato pagasse per i propri dipendenti lo stesso contributo che pagano gli enti privati, non sarebbe possibile pagare le attuali pensioni dei dipendenti statali, perché nel 1983 vi era una differenza di ben 369 miliardi di lire. E, sempre a proposito di cifre, ritengo che sia bene essere giusti e corretti. È inutile fare della propaganda dicendo che i pensionati del pubblico impiego hanno pagato 12 mila miliardi per questi aumenti. Ho fatto i conti, ricavando le cifre ancora una volta dalla relazione del ministro Gorla, e ne ho tratto il dato che, per il 1985, gli stipendi del pubblico impiego si valutano in 55 mila miliardi di lire. Se, dunque, applichiamo a tale cifra l'aliquota dell'1 per cento, abbiamo, per un anno, la cifra di circa 500 miliardi e, per otto anni, quella di circa 4 miliardi, che però non sono i 12 mila miliardi dei quali qualcuno ha parlato.

È necessario, dunque, che i conti dello Stato ci siano forniti in maniera chiara e precisa, anche per non dare alla gente la sensazione che qui si facciano le leggi solo per mettere dei balzelli e che si facciano delle promesse che, poi, non si mantengono.

Con questo non voglio dire che bisogna trasferire in questo provvedimento i meccanismi previsti per il pubblico impiego. Voglio dire bensì che, se avessimo avuto la possibilità di esaminare in questa sede tutti i provvedimenti insieme, avremmo potuto stabilire un criterio di

priorità. Adesso, invece, appare più difficile compiere un'operazione di tale genere.

Desidero osservare ancora che, poiché lo stanziamento di 11.700 miliardi non si riferisce solo alla rivalutazione delle pensioni del pubblico impiego, ma anche a quelle del settore privato, a quelle sociali ed a quelle al minimo, si può certo prendere atto che nel programma di Governo era contenuta la rivalutazione delle pensioni al minimo e di quelle sociali, ma è pur vero che, nello stesso anno in cui si è insediato, il Governo ha chiesto tagli delle pensioni al minimo e sociali e che, il disegno di legge finanziaria da esso presentato alla fine dell'anno scorso, conteneva solo la rivalutazione delle pensioni del pubblico impiego e non anche la rivalutazione di quelle del settore privato.

Sono stati l'impegno di questa Commissione e la battaglia condotta dai pensionati ad indurre il Governo a cambiare orientamento. Dunque, il Governo avrebbe disatteso quanto aveva stabilito nel suo programma se non vi fosse stata l'attenzione del Parlamento. È bene precisare inoltre che questi stanziamenti sono costituiti con somme appartenenti allo Stato, per cui la previdenza sociale non viene minimamente coinvolta. Infine, non vorrei che un domani ci si dovesse pentire delle decisioni assunte in questa sede di fronte a quanti protesteranno per avere ricevuto una pensione al minimo pari a 283 mila lire, mentre a chi percepiva un milione e cento mila lire è stato attribuito un aumento pari a 180 mila lire. Ciò che si chiede comunque non è un trasferimento di risorse, ma un aumento degli stanziamenti; credo che le sue due richieste siano profondamente diverse.

GIUSEPPE CALDERISI. Il mio intervento sarà molto breve, in quanto abbiamo più volte affrontato tali questioni, che dovranno poi essere nuovamente esaminate nel dettaglio durante l'esame dei singoli argomenti.

L'articolo 1 prende in considerazione la necessità di corrispondere ai pensionati

che hanno raggiunto la soglia dei 65 anni di età e non percepiscono altro reddito mezzi sufficienti per vivere in materia dignitosa. Tale aspetto viene evidenziato da noi da più di tre anni; ricordo come nel momento della formazione del Governo conducemmo una battaglia — come diceva la collega Lodi — per inserire nell'ambito del programma uno specifico impegno ad aumentare i minimi verso livelli di effettiva sussistenza. Nella legge finanziaria — oltre che incrementare lo stanziamento complessivo per realizzare in misura maggiore la perequazione dei trattamenti delle pensioni pubbliche e private — si è provveduto ad inserire in essa una voce specifica relativa all'integrazione delle pensioni sociali spettanti a coloro che non percepiscono altro reddito. A questo proposito, desidero ricordare, perché rimanga agli atti, che tale richiesta, da noi avanzata, fu sostenuta in sede di legge finanziaria dai deputati socialisti e raccolta infine dal Parlamento; in quella occasione si dovette, invece, registrare una contrarietà da parte del gruppo comunista, che manifestava una certa preoccupazione per la scarsità complessiva degli stanziamenti, che non sarebbero stati sufficienti a provvedere in maniera adeguata. Pur essendo resa dalla eseguità degli aumenti previsti la modesta entità degli stanziamenti complessivi, l'aspetto che consideriamo particolarmente grave è che dietro l'atteggiamento assunto dal gruppo comunista si celava la volontà di non affrontare in tempi rapidi l'esame di questo provvedimento.

L'articolo al nostro esame presenta indubbiamente alcuni limiti notevoli rappresentati in particolar modo dall'eseguità degli aumenti cui facevo prima riferimento; non mancano, tuttavia, gli aspetti positivi, che attengono al meccanismo del censimento, della rilevazione dei cittadini, i quali, versando in condizioni di bisogno, siano titolari del diritto all'assistenza. Tale aspetto è a nostro avviso di estrema importanza e non va sottovalutato in un paese in cui assistenza e previdenza sono sempre state confuse in una sorta di commistione, anche se attual-

mente l'onorevole De Mita si affretta a dichiarare la contrarietà della democrazia cristiana all'assistenzialismo.

Vorrei soffermarmi su questo punto che considero importante, anche per esprimere il nostro pensiero circa la posizione assunta dal gruppo comunista; esso sostiene che, spettando agli enti locali in base alla Costituzione e ai decreti di trasferimento delle funzioni la competenza in materia assistenziale, l'accertamento relativo alle condizioni reddituali debba essere affidato ai comuni. Non riteniamo che ciò sia previsto in Costituzione e in ogni caso siamo politicamente contrari, in quanto l'introduzione dei meccanismi proposti finirebbe con il riprodurre alcune situazioni — già verificatesi presso le unità sanitarie locali — di spartizione e lottizzazione nel campo della povertà e dell'assistenza. Pertanto, chiederei la votazione per parti separate dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, anche se in esso si prevede uno stanziamento molto più consistente di quello proposto dal Governo. Anche il mio gruppo ha inteso realizzare un incremento della somma stanziata attraverso la presentazione di uno specifico emendamento; tuttavia, essendo necessario farsi carico dei problemi di compatibilità finanziaria, ci siamo premuniti di presentare un altro emendamento, con il quale pensiamo di reperire le risorse necessarie per attuare gli aumenti richiesti. Credo, infatti, che tale aspetto del problema debba essere responsabilmente affrontato.

Vorrei, infine, osservare che un aumento modesto dei minimi di pensione potrebbe in parte giustificarsi, qualora esso fosse motivato dall'esigenza di una prima fase riguardante il censimento degli aventi diritto a questo aumento; in tal caso, la maggioranza e il Governo dovrebbero contestualmente precisare il livello di minimo vitale che si intende raggiungere e i tempi entro cui si vuole attuare tale operazione. L'aumento irrisorio di dieci mila lire potrebbe dunque essere ritenuto in qualche modo accettabile se si specificasse, sulla base dei dati che dovranno scaturire da questo accerta-

mento, entro quanto tempo e in che misura si intende intervenire per assicurare il minimo vitale ai cittadini bisognosi. Ma riteniamo che la proposta di introdurre aumenti tanto irrisori costituisca un fatto estremamente grave proprio per la mancanza di tale indicazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIO STRUMENDO

FRANCO CALAMIDA. Intervengo per preannunciare il voto favorevole del mio gruppo all'emendamento 1.7, in quanto nell'impostazione corrisponde all'idea che noi abbiamo del corretto approccio al problema dell'assistenza e del concetto di minimo vitale.

Per quanto riguarda l'assistenza, devo dire che oggi i criteri di determinazione dello stato di bisogno sono stabiliti con ampio margine discrezionale; ricondurre quindi il tutto ad un diverso modello ben definito ritengo sia più corretto.

Desidero rassicurare il sottosegretario Borruso che io non ho alcuna intenzione di presentare la «facile» proposta del raddoppio o della triplicazione degli aumenti proposti dal Governo e, per quanto riguarda il subemendamento 0.1.7.1 relativo ai cittadini invalidi con invalidità superiore all'80 per cento, devo dire che in realtà non esiste alcun criterio sulla base del quale si possano concedere aumenti di pensione escludendo i cittadini invalidi. Se si dichiara inammissibile questo subemendamento, essendo già stato definito l'ammontare degli aumenti non solo per quest'anno, ma anche per il prossimo triennio, in realtà si decide di escludere dal beneficio i cittadini invalidi; per cui non si opera soltanto un giudizio di inammissibilità, ma si adotta una scelta di distribuzione dei benefici secondo la quale si giunge ad una iniquità evidente.

Chiedo pertanto al presidente se sia possibile avere il parere dei relatori e del Governo sul subemendamento proposto, dopo di che la presidenza si potrebbe pronunciare sull'ammissibilità o meno di

esso. Credo sia questa la procedura più corretta.

MARTE FERRARI. Signor presidente, desidero affermare che non è necessario che tutti coloro che beneficiano di una pensione al minimo debbano attendersi un aumento.

Il testo proposto credo debba essere approvato con qualche modifica che consideri anche il comparto dei lavoratori autonomi che abbiano già raggiunto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano già beneficiato dei recenti aumenti.

Se si fosse adottato prioritariamente quale discriminante per la concessione o meno della maggiorazione, il criterio del limite di età ed in seguito quello del livello del reddito, finiremo certamente per far prevalere il primo sul secondo.

Questo problema credo debba essere rimandato in sede di discussione del riordino generale dell'intero sistema pensionistico: solo così potremmo dare un chiaro indirizzo sui criteri che dovranno essere adottati, rispettando naturalmente anche le necessarie compatibilità.

ELIO GIOVANNINI. L'emendamento 1.7 tende ad introdurre l'affermazione di un principio (quello del minimo vitale) che appare totalmente alternativo alla tradizionale manovra assistenziale fin qui praticata circa l'aumento dei minimi. Ci troviamo di fronte alla possibilità di introdurre un criterio importante per l'avvenire del nostro sistema pensionistico, tale da «spaccare» la vecchia macchina tradizionale.

L'emendamento è altresì positivo poiché tende ad affidare ai consigli comunali il compito di valutare in concreto — al di fuori degli aspetti formalmente burocratici — le reali condizioni di bisogno dei pensionati anziani. Nello stesso tempo il testo che proponiamo istituisce un rapporto tra l'intervento assistenziale diretto e gli aiuti che sul piano sociale possono essere erogati dagli enti comunali; mi sembra questa la soluzione di tanti problemi del settore che stiamo considerando.

In sostanza in tal modo si anticipa una parte della riforma globale; è per questo motivo che sollecitiamo l'approvazione dell'emendamento 1.7.

ADRIANA POLI BORTONE. Ci siamo sempre dichiarati disponibili ad approvare provvedimenti legislativi organici che non diano adito ad interventi mediante lo strumento del decreto-legge. In tal senso vanno considerati gli emendamenti presentati dal gruppo del movimento sociale italiano - destra nazionale.

Riteniamo che la scelta migliore, in questo caso, sia quella della fissazione prioritaria di un minimo vitale che si ispiri ad una reale perequazione e non ad iniqui appiattimenti. Riteniamo inoltre che sia da evitare l'omogeneizzazione fra chi ha versato i contributi e chi non lo ha fatto e che sia necessario fare riferimento all'anzianità contributiva nell'ambito della categoria che ha effettuato la contribuzione.

Vogliamo considerare realmente lo stato di bisogno dei cittadini, e per questo non ci piace quanto viene proposto dal Governo e dai partiti della maggioranza, non ci piace il suo aspetto assistenziale: alla soglia del 2000 riteniamo infatti che il Governo - questa volta a guida socialista - debba essere in grado di dire chiaramente ai pensionati ultrasessantacinquenni quanto è indispensabile per riuscire a vivere, anzi a sopravvivere, dopo aver pagato casa (magari ad equo canone) gas, luce, acqua, eccetera.

Non ci soddisfa però quanto è stato proposto da altre parti politiche riguardo a questo concetto del minimo vitale, nel senso che non vi riscontriamo punti di riferimento precisi e non ci soddisfa il fatto che non si sia parlato dell'aspetto legato alla perequazione automatica. Con i nostri emendamenti tendiamo a mettere in evidenza un punto fermo che fissiamo in rapporto al livello dell'indennità di contingenza: per essere chiari riteniamo quindi che il minimo vitale (da precisare oggi, nel momento in cui questo provvedimento viene alla nostra attenzione) debba essere rappresentato da un livello

di 640 mila lire mensili. Circa la perequazione automatica, ci sembra discutibile che la stessa venga rapportata al nucleo familiare e non all'individuo.

Ci domandiamo inoltre se non sia il caso di abbandonare i vecchi schemi del sistema delle elemosine, riqualificando il contenuto dei provvedimenti di legge che vengono adottati nei confronti dei pensionati. In tal senso proponiamo una gradualità di intervento con la tabella A allegata all'emendamento 1.26.

Siamo dunque d'accordo sul concetto di minimo vitale, che ci sembra qualificante sotto il profilo politico, ma non siamo d'accordo sulla quantificazione di esso: non ci convince, ad esempio, quanto viene affermato dal gruppo comunista, facendo riferimento alla politica dei servizi sociali. A mio avviso si tratta di una commistione difficilmente quantificabile, anche perché la prestazione dei servizi sociali è estremamente diversificata a seconda dei vari ambiti territoriali o della capacità e del grado di efficienza delle varie amministrazioni locali. Questo grado di efficienza, inoltre, non può essere misurato a seconda che si tratta di giunta di sinistra o di centro, va misurato in rapporto ai fatti, ai dati storici, all'esperienza che tutti conosciamo, e ciò indipendentemente dal colore politico delle amministrazioni stesse, che non sempre danno garanzie sotto il profilo della trasparenza di gestione, né sul fatto che non si tratti di gestioni, non dico assistenziali, ma decisamente clientelari. Non siamo quindi d'accordo sulla delega a tali amministrazioni, anche perché non riteniamo che questi interventi debbano continuare a configurarsi con carattere assistenziale e ribadiamo che occorre apportare a questo provvedimento modifiche finalizzate a dividere ciò che è previdenza da ciò che è assistenza.

FORTUNATO BIANCHI. La mia convinzione relativa ai trattamenti di cui all'articolo 1 è che dovrebbe essere garantito il principio di solidarietà che è fondamento di tutto il sistema previdenziale, una solidarietà che opera all'interno delle forme

assicurative previdenziali. Lo Stato interviene nel contesto previdenziale con gli stanziamenti che possono permettere il mantenimento in equilibrio del sistema. In questa direzione considero la portata dell'articolo 1 soltanto come una anticipazione di quanto in modo definitivo e con chiarezza bisognerà stabilire nella riforma generale del sistema, con la suddivisione tra l'assistenza e previdenza, lasciando all'assistenza l'aspetto solidaristico dell'intera comunità, e alla previdenza la portata delle prestazioni che ne derivano. Ed è per questo che ovviamente convergo con le preoccupazioni dell'onorevole Marte Ferrari per quanto riguarda le prestazioni inquadrate nel trattamento minimo, ossia per tutti i soggetti che hanno la titolarità del *quantum* che andiamo in questo momento a predeterminare. È indubbio che acquista il massimo interesse considerare qualsiasi trattamento corrispondente alle esigenze vitali del soggetto, dell'uomo che vive e che opera in questa società, ma occorre sempre tener presenti le condizioni economiche del paese. Il gruppo della democrazia cristiana, sensibile a questa prospettiva e riconoscendo nell'articolo 1 un carattere di anticipazione, pronto a rivedere in sede di riforma tutte le normative fondamentali che reggono questi istituti, voterà a favore degli emendamenti della maggioranza e del Governo tesi a migliorare ulteriormente il testo in esame.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dei relatori e del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Siamo contrari a tutti gli emendamenti, tranne a quelli dei relatori e del Governo.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, ritiene di dover fare una breve dichiarazione. Credo che a nessuno sia sfuggito che proprio in questo provvedimento che ha carattere di stralcio il Governo ha posto, nel titolo all'arti-

colo 1 e al susseguente articolo 2, l'espressione: « maggiorazione sociale ». Questa maggiorazione, per quanto riguarda l'articolo 1, fa carico al fondo sociale. Questo conferma una indicazione dell'itinerario futuro che dovrà trovare collocazione in sede di riforma e di riordinamento complessivo del sistema previdenziale, per quanto riguarda in modo particolare la separazione tra assistenza e previdenza. Affrontare oggi, come vogliono con i loro emendamenti il gruppo comunista, la sinistra indipendente e democrazia proletaria, il tema del minimo vitale è, secondo il giudizio del Governo, prematuro, vista la complessità del tema e il fatto che occorre sviluppare un confronto che riteniamo opportuno venga fatto in sede di riforma dell'ordinamento generale del sistema previdenziale.

Per queste ragioni anch'io esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne quelli dei relatori e del Governo.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione degli emendamenti all'articolo 1. Passiamo all'emendamento 1.7.

NOVELLO PALLANTI. Una brevissima dichiarazione di voto. Il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento per le motivazioni espresse con sufficiente chiarezza dall'onorevole Lodi. Si tratta di una proposta di modifica alla quale annettiamo particolare importanza in quanto si configura non solo per il carattere quantitativo ed economico, ma anche come linea di politica culturale, come un punto fondamentale del provvedimento.

Per l'importanza che diamo a questo emendamento chiediamo che venga votato a scrutinio segreto.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo la votazione per parti separate dell'emendamento 1.7, nel senso di scindere i primi sette commi, che condividiamo, dalla restante parte, che non condividiamo per i meccanismi di «griglia» recati e che, a nostro avviso, dovrebbero essere molto

più stretti per quanto riguarda l'accertamento da parte dei comuni della titolarità del diritto.

Colgo l'occasione, signor presidente, per fare dei rilievi a proposito della questione degli invalidi: poiché ritengo che si tratti solo di una maggiorazione e non di una questione che modifica la disciplina di tali pensioni, credo che in questa sede possa essere affrontato anche questo problema. A questo proposito ho presentato degli emendamenti al testo, in modo che si possa accertare se la Commissione abbia la competenza di esaminare una questione di tal genere.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, non posso non accogliere la sua richiesta di votazione per parti separate, anche se mi sembra piuttosto strana, per il fatto che proviene proprio da lei, che regolarmente esprime il suo voto. Pertanto, poiché la sua richiesta contrasta con l'intendimento di questa Commissione di agevolare al massimo i lavori, la invito ad assumersi tutte le responsabilità.

MARTE FERRARI. Prego il collega Calderisi di ritirare la sua richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento comunista.

PRESIDENTE. Dobbiamo prendere atto che alla richiesta dell'onorevole Pallanti di votazione a scrutinio segreto, si è aggiunta quella dell'onorevole Calderisi di votazione per parti separate.

NOVELLO PALLANTI. Ma se Calderisi non vota!

GIUSEPPE CALDERISI. Faccio presente che, qualora fosse respinta la prima parte dell'emendamento, non si procederebbe più alla votazione della seconda parte, in quanto quest'ultima non avrebbe ragione di esistere senza l'altra.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Con la richiesta dell'onorevole Calderisi di votazione per parti separate si snatura il carattere dell'emendamento. Insisto perché sia votato per intero.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che la seconda parte dell'emendamento non avrebbe alcun fondamento qualora fossero respinti i primi sette commi. Comunque, se l'onorevole Calderisi insiste nella sua richiesta, in base al regolamento devo porre l'emendamento in votazione per parti separate. Insiste, onorevole Calderisi?

GIUSEPPE CALDERISI. Per motivi politici sono costretto a insistere.

PRESIDENTE. Passiamo, conformemente alla richiesta del gruppo comunista, alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.7. Poiché l'onorevole Calderisi l'ha formalmente richiesto, porrò innanzitutto in votazione i primi sette commi dell'emendamento, fino alle parole «di fine lavoro», e successivamente la restante parte.

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui primi sette commi dell'emendamento 1.7, contrari relatori e Governo.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	16
Voti contrari	26

(La Commissione respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Belardi Merlo, Benevelli, Bianchi Fortunato, Bianchini, Bruni, Calamida, Calvanese, Carlotto, Caria, Carrus, Coloni, Corsi, Cristofori, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Fiori, Foschi, Gianni, Giovannini, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancini Vincenzo, Mancuso, Marianetti, Migliasso, Pallanti, Piro, Poli Bortone, Ricciuti, Righi, Rossattini, Sacconi, Salerno, Sanfilippo, Sannella, Strumendo, Tringali, Vecchiarelli, Vincenzi e Zanini.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi Faustini Fustini; insiste perché sia posta in votazione la seconda parte dell'emendamento?

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ritiro la restante parte dell'emendamento, che non ha più senso senza la prima.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Calderisi 1.1.

GIUSEPPE CALDERISI. Ricordo che questo emendamento fu presentato, signor presidente, da lei e dal collega Piro in sede referente. Si ritenne, poi, che questa maggiorazione sociale fosse compresa nel testo già soggetto a perequazione automatica.

Così non è, come risulta anche dal documento che il Governo ha presentato alla Commissione bilancio.

In realtà, non solo si prevedono aumenti già esigui, ma non si vuole nemmeno sottoporli alla perequazione automatica. Questa scelta è assolutamente inaccettabile.

D'altro canto, tale perequazione non può essere considerata reversibile perché si tratta di una prestazione assistenziale.

PRESIDENTE. Desidero a mia volta ricordare all'onorevole Calderisi che nel testo originario non vi era la previsione sulla reversibilità e che non furono presentati emendamenti dalla maggioranza. Emendamenti furono presentati, invece, a proposito della perequazione delle pensioni, che però è cosa diversa.

GIUSEPPE CALDERISI. In tal caso mantengo il mio emendamento sopprimendo in esso le parole: «e non reversibile».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.1, escluse le parole: «e non reversibile», contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1.26 degli onorevoli Tringali e Poli Bortone.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, chiediamo che questo emendamento venga votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, le ricordo che l'articolo 51, secondo comma, del regolamento della Camera prevede che la richiesta di votazione a scrutinio segreto in Commissione debba essere appoggiata da cinque deputati o ad uno o più rappresentanti di gruppo che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione.

Dato che il gruppo cui ella appartiene non raggiunge il numero di cinque deputati in questa Commissione speciale, e dato altresì che la richiesta che ella ha formulato non è stata appoggiata da alcun altro gruppo, non posso accogliere la sua richiesta. Pongo quindi in votazione, per alzata di mano, l'emendamento 1.26, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tringali 1.24, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Calderisi 1.2.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Signor presidente, l'emendamento così come è formulato pare in realtà voglia dire che le 10 mila lire passano a 50 mila lire dal 1° gennaio 1987, in quanto la proposta sostitutiva ricomprende l'intero periodo da: «lire 10 mila mensili» fino a «1° gennaio 1987».

Ho capito comunque che l'intendimento dell'onorevole Calderisi è in realtà un altro e per questo motivo votiamo a favore del suo emendamento.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, il mio emendamento è molto chiaro perché tende a sostituire l'intera frase, concedendo fin dal 1° gennaio 1985 l'intero aumento di 50 mila lire. Non vedo in questo errori di stesura del testo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.2, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.17 degli onorevoli Poli Bortone e Tringali, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 1.3 dell'onorevole Calderisi.

GIUSEPPE CALDERISI. Il mio emendamento è volto ad introdurre un aumento costante nei tre anni. La questione riguarda anche l'accertamento del diritto a beneficiare della maggiorazione sociale, in quanto, se si differenzia l'importo anno per anno, poniamo in condizione di difficoltà l'amministrazione che deve procedere all'accertamento dei titolari di quel diritto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.3, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.18 degli onorevoli Poli Bortone e Tringali, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 1.19 degli onorevoli Poli Bortone e Tringali, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tringali 1.20, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone e Tringali 1.21, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

GIUSEPPE CALDERISI. Prima che si passi alla votazione dell'emendamento

1.4, desidero ricordare ai colleghi che lo stesso prevede la concessione della maggiorazione ad una coppia di pensionati (uno con pensione sociale l'altro con il minimo); tale maggiorazione verrebbe esclusa, sempre nel caso riportato, dal testo dell'articolo che la Commissione si appresta a votare. Ricordo inoltre ai colleghi che il mio emendamento ripropone il testo originario del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.4, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

GIUSEPPE CALDERISI. Prima di passare alla votazione del mio emendamento 1.5, invito i colleghi a valutarne la rilevanza. Tale emendamento tende a proporre la maggiorazione anche nel caso in cui il figlio del titolare di pensione non viva nella stessa abitazione. Si tratta di una condizione che ritengo importante inserire per quanto riguarda la famosa «griglia» predisposta nel testo dell'articolo 1; ricordo infine che l'emendamento 1.5 ripropone una parte di quanto era già contenuto in un precedente emendamento comunista. Non si possono considerare solo i familiari conviventi, debbono essere considerati anche i redditi.

FRANCO PIRO, *Relatore per la valutazione degli effetti economico-finanziari*. Comprendo lo spirito dell'emendamento Calderisi, ma l'obiettivo che presuppone è del tutto inaccettabile poiché è inaccertabile. Sono quindi contrario alla introduzione di tale emendamento il cui contenuto potrebbe costringere ad inventare o escludere nuclei familiari.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio l'astensione del gruppo comunista, da questa votazione in poi, su tutti gli emendamenti presentati dal gruppo radicale, che ci sembra finalizzi il suo atteggiamento a «sviolinate» elettorali, soprattutto verso determinate forze politiche.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.5, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 1.6, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

ERIASI BELARDI MERLO. Il gruppo comunista voterà a favore dell'emendamento 1.8 (e quindi dell'1.22, di identico testo). Il terzo comma di cui chiediamo la soppressione tende infatti ad introdurre una discriminazione fra i cittadini. Esso infatti recita: «agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva». In tal modo si vuole superare il segreto bancario, visto che agli effetti della determinazione del reddito del singolo e della famiglia si tiene conto anche dei redditi sopra citati. A noi sembra assolutamente anacronistico che, per quanto riguarda pensionati ultrasessantacinquenni, che hanno lavorato una vita per prendere il minimo della pensione, si debba tener conto, se si vuole ottenere l'aumento di 30 mila lire nell'arco di 10 anni, anche di redditi provenienti da fonti quali il piccolo risparmio del libretto al portatore. Per questi motivi, colleghi, chiedo il vostro voto favorevole sul nostro emendamento.

ELIO GIOVANNINI. Vorrei sapere se non si ravvisa qualche elemento di incostituzionalità nella stesura del terzo comma dell'articolo 1 di cui si chiede l'approvazione.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha ritenuto opportuno, sulla base di valutazioni che entrano nel merito della questione, che si provveda alla identificazione di effettivi stati di bisogno. Non ritengo, perciò, che ciò comporti problemi di costituzionalità e, del

resto, la Commissione affari costituzionali non ha espresso al proposito alcun rilievo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti 1.8 e 1.22, sui quali relatori e Governo hanno espresso parere contrario.

(Sono respinti).

Pongo in votazione l'emendamento 1.23, sul quale relatori e Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.15.2 del Governo, accolto dai relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento 0.1.15.1 del Governo, accolto dai relatori.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 1.15 dei relatori, con le modifiche testé apportate, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione gli identici emendamenti 1.16 dei relatori e 1.25 degli onorevoli Poli Bortone e Tringali, con il parere favorevole del Governo.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

NOVELLO PALLANTI. Il gruppo comunista voterà contro l'articolo 1, non perché sia contrario ai miglioramenti che con esso vengono previsti, ma perché la norma è confusa e gli aumenti sono troppo esigui. La maggioranza ed il Governo non hanno tenuto presente che la via più giusta per risolvere il problema sarebbe stata quella del nostro emendamento sostitutivo e per questa ragione — ripeto — votiamo contro quest'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Quanto all'articolo aggiuntivo 1.01 Poli Bortone e Tringali, di identico tenore a quello presentato dagli onorevoli Pallanti ed altri all'articolo 2 (2.05), devo rilevare che, poiché questo articolo aggiuntivo riguarda la materia fiscale, che non rientra nelle competenze della nostra Commissione, deve essere dichiarato inammissibile.

NOVELLO PALLANTI. In questo modo di produrrà una conseguenza gravissima: infatti, se non vi sarà l'adeguamento delle esenzioni, i miglioramenti proposti saranno falciati dalle trattenute. Invito la maggioranza a riflettere sul contenuto di una norma di questa natura che, a nostro giudizio, va inserita, altrimenti si compie una finzione nei confronti dei pensionati.

GIUSEPPE CALDERISI. Se ci sono questioni di competenza, suggerirei di accantonare gli articoli aggiuntivi in questione e risolvere una volta per tutte questo problema che è di grande rilevanza.

FRANCO PIRO, *Relatore per la valutazione degli effetti economico-finanziari*. In base alla mia esperienza nella Commissione finanze e tesoro, posso dire che il ministro delle finanze ha fornito assicurazioni in ordine alla revisione strutturale delle aliquote IRPEF, che contempla esattamente il problema in questione.

Per questa ragione è chiaro che, se in questa Commissione facessimo un'anticipazione di tale natura, ci porremmo obiettivamente in contrasto con un'altra Commissione parlamentare. Per ciò che mi consta, verrà presentato a breve termine dal Governo un provvedimento di revisione della curva delle aliquote IRPEF, come hanno potuto ascoltare dallo stesso ministro delle finanze i rappresentanti di tutti i gruppi politici, compreso quello del movimento sociale italiano-destra nazionale. Ma non mi rivolgerei solo in questi termini ai colleghi dell'opposizione senza aggiungere ciò che altri colleghi hanno già detto, e cioè che si tratta non di una questione formale di competenza, bensì di una questione sostanziale di procedura, perché è del tutto chiaro

che una procedura anomala che ci portasse a votare questo articolo aggiuntivo creerebbe un precedente di non poca pericolosità, anche se, in futuro, questo limite fosse fissato a livelli più elevati.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se mantengono questo articolo aggiuntivo.

ADRIANA POLI BORTONE. Lo manteniamo, proprio per le osservazioni che sono state fatte.

ALFONSO GIANNI. Quanto alle affermazioni del collega Piro, va da sé che gli impegni del Governo sono tutti da verificare e che nel frattempo le trattenute vengono effettuate direttamente.

Ma desidero soffermarmi, signor presidente, su una questione che inerisce alle dichiarazioni di ammissibilità, o di inammissibilità, degli emendamenti.

Vorrei ricordare che è già stato dichiarato ammissibile (anche se su di esso si è poi votato per parti separate) l'emendamento 1.7, l'ultimo comma del quale è identico — sia pure in contesto diverso — all'articolo aggiuntivo 1.01 che lei, signor presidente, ha dichiarato ora — in contraddizione con se stesso — inammissibile. Dunque, vi è in lei, signor presidente, un «conflitto di competenza».

MARTE FERRARI. Mi pare che lo stesso relatore Piro non abbia disconosciuto la correttezza e la giustezza dell'impostazione del problema; altrimenti, nel mentre beneficiamo categorie più bisognose di un ulteriore — se pure limitato — miglioramento, finiamo per mantenere, ai fini fiscali, un limite di reddito che rimane quello precedente alla maggioranza e che indubbiamente pone il problema del trattamento della quota sociale che riconosciamo.

Certo, la questione deve essere riconsiderata in termini generali; ma, per quanto concerne questo aspetto, è possibile un riesame secondo gli impegni assunti dal Governo.

Dunque, sono d'accordo sull'opportunità di esaminare la questione in altra

sede, ma solo per motivi di ordine tecnico, e non già perché non sia giusto affrontarla anche in questa sede.

GIORGIO FERRARI. Desidero richiamarmi al resoconto stenografico della seduta precedente, nel corso della quale fu sollevata la questione relativa all'ammissibilità o meno di determinati emendamenti ed io affermai, all'inizio, la necessità di risolvere puntualmente la questione medesima. In quella stessa sede, la presidenza si riservò di dichiarare l'ammissibilità o meno degli emendamenti.

Oggi devo osservare come la dichiarazione di ammissibilità compete alla presidenza e come, pertanto, essa non possa avvenire ogni volta dopo un dibattito da parte della Commissione. Infatti, se su ogni questione di inammissibilità si svolge una discussione, si dovrebbe, poi, arrivare ad una votazione.

Orbene, o la discussione si fa, o non lo si fa.

Per altro, non desidero entrare nel merito dell'articolo aggiuntivo in esame, perché altrimenti dovrei soffermarmi sui rapporti con la copertura finanziaria, che è in funzione del gettito.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo concorda con la valutazione di inammissibilità, in questa sede, dell'articolo aggiuntivo.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Il Governo non può fare una dichiarazione del genere!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha dichiarato, sia in sede parlamentare, sia durante i recenti incontri con le parti sociali, di assumere due provvedimenti: il primo, per l'anno 1985, consiste nell'azzeramento dell'effetto del *fiscal drag*; il secondo consiste nel fare decorrere dal 1° gennaio 1986 la revisione strutturale delle aliquote IRPEF, nel cui ambito esiste anche il problema della quota esente.

Dunque, il Governo si è già impegnato, e verso il Parlamento e verso le parti sociali, a presentare in tempo utile un provvedimento che possa essere convertito in legge prima del gennaio 1986.

Il Governo può accettare un ordine del giorno che vada nella stessa direzione degli articoli aggiuntivi 1.01 e 2.05, ma non ritiene che questo problema possa essere affrontato in questa sede nei termini proposti.

PRESIDENTE. Devo precisare che, già ad un prima lettura dell'articolo aggiuntivo 1.01, ho formulato un giudizio di inammissibilità. Poi è sorto in me qualche dubbio (ha avuto ragione l'onorevole Giorgio Ferrari ad osservare che, pur avendo io prima dichiarato inammissibile l'articolo aggiuntivo, ho tuttavia finito per favorire una discussione in proposito) sulla inammissibilità di tale articolo aggiuntivo.

Comunque, mi assumo la responsabilità di dichiarare inammissibili gli identici articoli aggiuntivi Poli Bortone e Tringali 1.01 e Pallanti ed altri 2.05.

All'onorevole Gianni desidero rispondere che, poiché la seconda parte dell'emendamento 1.7 non è stata posta in votazione, non vi è contraddizione con atteggiamenti precedentemente assunti nel corso dei nostri lavori.

Passiamo pertanto all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

(Maggiorazione sociale ai cittadini ultrasessantacinquenni).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è maggiorata secondo quanto stabilito nei commi successivi con riferimento ai redditi individuali e familiari delle persone ultrasessantacinquenni in stato di bisogno.

La misura della maggiorazione è pari a lire 975.000 annue da ripartire in 13 mensilità di lire 75.000 ciascuna.

La maggiorazione è corrisposta, su domanda, ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio nazionale, a condizione che:

1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all'ammontare annuo complessivo della pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e della maggiorazione, di cui al presente articolo;

2) se la persona vive in un nucleo familiare, composto di due o più persone, non possieda redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui al punto 1), né redditi, cumulati con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo della pensione sociale e della maggiorazione, dell'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti nonché di un ulteriore importo pari all'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui ai punti 1) e 2), la maggiorazione è corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti stessi.

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Il nucleo familiare di cui al comma 3, punto 2), è costituito oltreché dal coniuge dalle persone menzionate negli articoli 433, 436 e 437 del codice civile, se conviventi.

La variazione della misura della maggiorazione è stabilita annualmente nella legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

La tredicesima rata è corrisposta unitamente a quella del mese di dicembre ed è frazionabile.

La maggiorazione è posta a carico del Fondo sociale ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.

La domanda per ottenere la maggiorazione, corredata dal certificato di stato di famiglia, nonché da una dichiarazione resa dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei prescritti requisiti, è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante è tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.

La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente competenti.

La maggiorazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui ai commi precedenti presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la maggiorazione decorre dal 1° gennaio 1985.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione della maggiorazione nonché per la comminazione delle sanzioni pecunarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Ad esso sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Sopprimere l'articolo.

2.10.

LODI FAUSTINI FUSTINI, MACCIOTTA, PALLANTI, STRUMENDO, MIGLIASSO, DANINI, BELARDI MERLO.

Sopprimere l'articolo.

2.16.

TRINGALI, POLI BORTONE.

Sostituire il titolo con il seguente: «Maggiorazione delle pensioni sociali».

2.13.

BIANCHI, RIGHI, ROSSATTINI,
BIANCHINI, BRUNI, CARLOTTO,
CORSI, COLONI, CARRUS.

Al primo comma, sopprimere le parole: «e familiari».

2.17.

TRINGALI, POLI BORTONE.

Al secondo comma, sostituire le cifre: «975.000» e «75.000» rispettivamente con le seguenti: «5.200.000» e «400.000».

2.18.

POLI BORTONE, TRINGALI

Al comma 2, sostituire le cifre: «975.000» e «75.000» rispettivamente con le seguenti: «2.535.000» e «195.000».

2.1.

CALDERISI.

Al comma 2, sostituire le cifre: «975.000» e «75.000» rispettivamente con le seguenti: «1.885.000» e «145.000».

2.2.

CALDERISI.

Al comma 2, sostituire le cifre: «975.000» e «75.000» rispettivamente con le seguenti: «1.235.000» e «95.000».

2.3.

CALDERISI.

Al comma 3, dopo le parole: «la maggiorazione», aggiungere le seguenti: «soggetta a perequazione automatica e non reversibile».

2.7.

CALDERISI.

Al comma 3, dopo la parola: «maggiorazione», aggiungere le seguenti: «soggetta a perequazione automatica applicata con

gli stessi sistemi previsti per i lavoratori dipendenti iscritti presso l'AGO».

2.20.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Al comma 3, sostituire le parole: «cittadini italiani ultrasessantacinquenni» con le seguenti: «soggetti titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».

2.12.

BIANCHI, ROSSATTINI, RIGHI,
BIANCHINI, CORSI, BRUNI, CARLOTTO,
COLONI, CARRUS.

Al comma 3, dopo le parole: «cittadini italiani ultrasessantacinquenni», aggiungere le seguenti: «o invalidi con invalidità superiore all'80 per cento».

2.14.

CALDERISI.

Al comma 3, sopprimere le parole: «residenti nel territorio nazionale».

2.19.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Al comma 3, al n. 2), dopo le parole: «al punto 1)», sopprimere il comma sino alla fine.

2.21.

TRINGALI, POLI BORTONE.

Al comma 3, n. 2), sostituire le parole: «dell'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD» con le seguenti: «e dell'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due persone».

2.4.

CALDERISI.

Al comma 3, n. 2), sostituire le parole da: «nonché di un ulteriore importo» fino alla fine del periodo con le seguenti: «e di un importo pari all'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD se il nucleo familiare è composto da due persone, nonché di un ulteriore importo pari al-

l'ammontare annuo della pensione sociale per ciascun componente il nucleo familiare successivo al secondo».

2.5.

CALDERISI.

Al comma 3, n. 2), dopo parole: «della pensione sociale», aggiungere le seguenti: «e di due maggiorazioni».

2.6.

CALDERISI.

Al comma 3, dopo il n. 2), aggiungere il seguente:

«2) se i figli non conviventi ma residenti nel territorio nazionale possiedono un reddito annuo pari o superiore a lire 10.000.000 elevato di un importo pari o superiore all'ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD per il coniuge e per ogni altro componente successivo al secondo».

2.8.

CALDERISI.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«La maggiorazione non spetta nel caso in cui il titolare della pensione sociale e gli altri componenti il nucleo familiare:

1) vivano in un'abitazione di categoria catastale A/1, A/2, A/7, A/8;

2) possiedano un'autovettura con più di 12 cavalli fiscali o che, avendone più di 12, sia stata immatricolata da meno di 6 anni».

2.9.

CALDERISI.

Sopprimere il quinto comma.

2.11.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI, BELARDI MERLO, DANINI, STRUMENDO, MIGLIASSO, MACCIOTTA, SANNELLA.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«Per i soggetti non titolari di pensione sociale, qualora la maggiorazione risulti

di importo non superiore a lire 30.000 mensili, l'INPS ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate».

2.25.

IL GOVERNO.

Sopprimere il comma 5.

2.22.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Sopprimere il comma 6.

2.23.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«In sede di prima applicazione l'INPS è legittimato all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti prescritti prescritti resa dagli interessati su apposito modulo predisposto ed inviato dall'Istituto medesimo».

2.15.

VINCENZO MANCINI, PIRO.

Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'emendamento 2.15:

Aggiungere, dopo le parole: «è legittimato all'erogazione», le parole: «di un acconto» (0.2.15.3);

IL GOVERNO.

Dopo le parole: «al presente articolo», aggiungere le parole: «nei limiti di lire 50.000 mensili» (0.2.15.1);

IL GOVERNO.

Sostituire la parola: «resa» con: «sottoscritta» (0.2.15.4);

IL GOVERNO.

Dopo le parole: «dagli interessati», aggiungere le parole: «in sede di riscossione» (0.2.15.2);

IL GOVERNO.

Sopprimere le parole: «ed inviato» (0.2.15.5).

IL GOVERNO.

Sono altresì stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalla data di decorrenza della pensione per coloro che l'hanno conseguita successivamente al 1° gennaio 1985».

2. 24:

VINCENZO MANCINI PIRO.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Con la legge finanziaria per il 1986 e con decorrenza 1° gennaio 1986, in base alla conoscenza degli aventi titolo alla maggiorazione sociale e all'assegno sociale integrativo di cui ai precedenti due articoli, gli importi di prestazioni assistenziali sono elevati in modo da assicurare un più adeguato livello di protezione sociale e comunque in misura tale da assicurare un reddito complessivo di almeno 400 mila lire.

2. 01.

CALDERISI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Con la legge finanziaria per il 1986 e con decorrenza 1° gennaio 1986, in base alla conoscenza degli aventi titolo alla maggiorazione sociale e all'assegno sociale integrativo di cui ai precedenti articoli, gli importi di tali prestazioni assistenziali sono elevati in misura tale da assicurare un più adeguato livello di protezione sociale.

2. 02.

CALDERISI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

L'articolo 6, quinto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è modificato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa nel modo seguente:

«Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti, dalla decorrenza originaria».

2. 03.

CALDERISI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-quater.

All'articolo 6, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è aggiunto, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, il comma seguente:

«L'importo erogato alla data in cui sulla pensione cessa di essere dovuta l'integrazione viene conservato fino alla data del suo superamento per effetto dell'adeguamento dell'importo della pensione non integrata mediante l'attribuzione dalla decorrenza originaria delle aliquote previste per i trattamenti minimi».

2. 04.

CALDERESI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Per l'anno 1985 la quota di reddito esente ai fini dell'imponibile IRPEF è elevata a lire 5.200.000.

2. 05.

PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
DANINI, STRUMENDO.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Dall'anno 1985 la quota di reddito esente ai fini dell'imponibile IRPEF è elevata a lire 5.200.000.

2. 07.

POLI BORTONE, TRINGALI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-quinquies.

Con la decorrenza, secondo le modalità e alle condizioni previste dal prece-

dente articolo 2, la maggiorazione di cui al medesimo articolo è corrisposta agli invalidi con invalidità superiore all'80 per cento.

2. 06

CALDERISI.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-ter.

Con la legge finanziaria per il 1986 e con decorrenza 1° gennaio 1986, sulla base di censimento degli aventi titolo alla maggiorazione sociale ed all'assegno sociale integrativo di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, gli importi di tali prestazioni sono elevati in misura tale da essere rapportati alla indennità di contigenza percepita dai lavoratori dell'industria alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 08.

POLI BORTONE, TRINGALI.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Poiché è stato respinto il nostro emendamento 1.7, dichiaro di ritirare l'emendamento 2.10 collegato all'emendamento 1.7.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, desidero esprimere tutta la mia insoddisfazione per il modo in cui sono condotti i lavori di questa Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Poli Bortone, l'onorevole Lodi ha chiesto di parlare in sede di discussione sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, il primo dei quali è appunto il 2.10 testé ritirato dal presentatore.

Non vedo quindi il motivo del rilievo mosso alla presidenza.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, ella ha usato il medesimo sistema che ha applicato poco fa allorché ha dapprima dichiarato inammissibile un emendamento, quindi ha consentito che si svolgesse una discussione

su quella decisione. Questo modo di procedere è estremamente confusionario e frettoloso, è un modo di procedere che certamente non va incontro agli interessi dei pensionati.

MARTE FERRARI. Desidero porre all'attenzione dei relatori e del Governo alcune questioni sulle quali vorrei avere dei chiarimenti.

In base alla legge 30 aprile 1969, n. 153, è stata istituita la pensione sociale, il che non vuol dire che tutti coloro che hanno diritto a tale pensione godano in realtà di quel beneficio, in quanto tale diritto è subordinato ad una formale domanda sottoscritta dall'interessato.

Inoltre oggi godono della pensione sociale coloro che hanno un reddito pari o inferiore a lire 2.765.100 o godono di quote decurtate in rapporto al reddito superiore.

Pertanto, se introduciamo il meccanismo delle 75 mila lire, coloro che hanno un reddito inferiore o pari all'importo massimo consentito godono della maggiorazione, coloro che hanno un reddito superiore non potranno godere di quel beneficio.

In realtà, considerando la maggiorazione, si potrebbe parlare di un nuovo tetto che ammonterebbe a lire 3.735.100 annue.

Mi permetto di rilevare dunque che la formulazione dell'emendamento 2.24 del Governo potrebbe essere riesaminato. Non è quindi ammissibile alcuna discriminazione sulla base di un qualcosa che non esiste e credo che il testo di questo emendamento non vada in realtà nel medesimo senso di chi lo aveva ispirato.

GIORGIO FERRARI. Signor presidente, onorevoli colleghi, credo che il Governo debba chiarire il fatto se il primo e il terzo comma dell'articolo 2 siano o meno in contraddizione: da una parte si parla di maggiorazione della pensione sociale e dall'altra di diritto concesso a tutti quei cittadini italiani che si trovano in una determinata condizione. Questo è il motivo per cui sono stati presentati al-

cuni emendamenti, come il 2.12 e il 2.13, che vanno in una certa direzione, mentre il 2.24 del Governo va nel senso opposto.

Dato il fatto che si sta svolgendo una discussione sulla base di un testo proposto del Governo, credo si debbano chiarire gli aspetti ancora oscuri, aspetti già posti in rilievo dalla stampa ed in parte già interpretati.

Vi sono due diverse visioni della questione ed a seconda della scelta che viene operata si incide in modo differente sul complesso della spesa, in quanto viene a modificarsi la platea dei soggetti beneficiari.

ANDREA BORRUSO, *Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Preciso che, con la dizione che è stata introdotta sia nell'articolo 1, sia nell'articolo 2, il Governo ha inteso proporre un provvedimento basato sullo stato di bisogno: nei primi due articoli, infatti, si fa esplicito riferimento alla maggiorazione sociale.

Per quanto riguarda l'articolo 2, posso affermare che non esiste alcuna contraddizione rispetto alla formulazione del testo del primo e del terzo comma in quanto il provvedimento è indirizzato sia ai titolari di pensione sociale, che sono nelle condizioni di «griglia» previste dall'articolo 2, sia a coloro che per effetto dell'aumento si trovano nelle condizioni di chiedere un intervento di questo tipo.

Dall'attuale disciplina della pensione sociale può desumersi che, in assenza di modifiche legislative, l'intervento assistenziale dello Stato integra il reddito dei cittadini italiani residenti ultrasessantacinquenni per l'anno 1985, fino alla concorrenza di lire 2 milioni 773 mila 450 annue, in relazione al reddito personale, in caso di persona non coniugata, o al reddito cumulato con quello di coniuge, in caso di persona coniugata. In pratica nel caso di reddito uguale a zero sarà corrisposta una pensione sociale annua di lire 2 milioni 773 mila 450, mentre nel caso di reddito uguale a lire «X» sarà corrisposta una pensione sociale annua pari a lire 2 milioni 773 mila 450 meno «X».

Con il provvedimento che stiamo esaminando si ha una maggiorazione di lire 75 mila mensili (975 mila lire annue) della pensione sociale ed il livello dell'intervento assistenziale si innalza a lire 3 milioni 723 mila 450 (pensione sociale lire 2 milioni 773 mila 450 più maggiorazione di lire 950 mila), ferme restando le condizioni dell'intervento.

Nel caso di soggetto con reddito pari a lire 2 milioni 763 mila 450 (ossia 10 mila lire di meno della pensione sociale) lo stesso avrà diritto a 10 mila più 950 mila per la maggiorazione. Ove il soggetto abbia un reddito pari alla pensione sociale lo stesso avrà diritto alla sola maggiorazione.

Limitare l'attribuzione della maggiorazione ai soli percettori di pensione sociale appare in contrasto, oltre che illogico, con l'attuale disciplina della pensione sociale. Infatti, una differenza di reddito di sole 10 mila lire annue condurrebbe, in pari stato di bisogno, ad un divario di intervento assistenziale di lire 950 mila annue, pari al 34 per cento dell'attuale pensione sociale.

In sede di determinazione dell'onere derivante dalla maggiorazione della pensione sociale si è provveduto a stimare il numero dei soggetti che, pur in stato di esclusione dal diritto alla pensione sociale a causa del superamento del minimo previsto per il reddito pensionale, rientrerebbero nella fascia più ampia costituita dalla somma degli importi della pensione sociale e della maggiorazione, tenendo conto, quando ricorra il caso, dei nuovi limiti stabiliti per il reddito familiare.

I suddetti percettori della sola maggiorazione sociale, in misura intera o ridotta, sono stimabili in circa 12 mila unità, con un onere annuo di 5,7 miliardi di lire, ipotizzando che i cittadini ultrasessantacinquenni non percettori di pensione sociale presentino una distribuzione per classi di reddito affine a quella rilevata dai titolari di pensione sociale in qualità di invalidi civili.

In sostanza non si tratta di aumenti automatici di tutte le pensioni sociali, ma

di una maggiorazione finalizzata solo alle condizioni di stato di bisogno determinate dal reddito.

NOVELLO PALLANTI. Vorremmo far notare come la Commissione abbia «sbalato» nel respingere la nostra proposta sul minimo vitale, tant'è che si sta introducendo ora una norma non giusta.

La nostra proposta di istituire un minimo vitale non è stata accettata, e ciò comporta un equivoco. Non è vero che la maggiorazione sarà estesa a tutta la categoria interessata, perché chi percepisce anche una sola lira al di sotto della pensione sociale non potrà godere di tale maggiorazione. La soluzione che si profigura sembra ibrida e la maggioranza dovrebbe dire con chiarezza se sceglie la strada del minimo vitale o dell'aumento delle pensioni attuali. Il pasticcio che state realizzando non è imputabile alla nostra responsabilità, visto che la nostra proposta era limpida, chiara e comprensibile, mentre la vostra fa solo confusione. Sbrigatevela dunque da soli!

FORTUNATO BIANCHI. Riteniamo che la maggiorazione sociale prevista vada riservata ai titolari della pensione sociale e non debba essere un qualcosa a sé stante, così come è intendimento del Governo. Per questo motivo ho presentato un emendamento che vuole essere chiarificatore, nel senso di concedere ai titolari di essa le maggiorazioni delle pensioni sociali.

Prego il governo di voler rimeditare sulla portata del terzo comma dell'articolo in questione che, di fatto, scardina il tutto; sollecito, inoltre, i colleghi a non creare confusione ed «ibridismi», esortandoli ad accogliere i due emendamenti da me presentati.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, la discussione che si è svolta sui differenti emendamenti che sono stati presentati mette in evidenza che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale aveva ragione quando, nella prima seduta di questa Commissione in sede legislativa, chiese dei chiarimenti

sul significato di quella strana terza categoria di cittadini menzionata nel terzo comma dell'articolo 2. Il chiarimento è venuto oggi. Forse, nella logica esposta dal sottosegretario, si sarebbe anche potuto accettare il ragionamento del Governo, se però quest'ultimo non si fosse così drasticamente rifiutato di accedere alle richieste avanzate dal nostro gruppo di sostituire i primi cinque commi dell'articolo 1, che prevedevano appunto le condizioni minime per poter vivere. Si è venuta così a sfasare la logica dell'articolo 1. È evidente che ci sono dei seri contrasti di tipo politico nell'ambito della maggioranza, contrasti per i quali non intendiamo assumerci alcuna responsabilità e che devono essere risolti all'interno dei partiti di Governo.

GIUSEPPE CALDERISI. Mi sembra che si stia caricando di una valenza politica una questione che non ha affatto queste caratteristiche. Pensavo quasi di non intervenire...

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Sarebbe stato un saggio intendimento!

GIUSEPPE CALDERISI. Poi, però, ho pensato di farlo, perché non vi posso ritenere dei *minus habens*, come i comunisti pensano nei confronti di alcuni colleghi. Praticamente, per chi ha un determinato reddito, abbiamo portato il livello dell'intervento assistenziale dello Stato a 280 mila lire...

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Non ho capito, onorevole Calderisi, perché dice «abbiamo portato?»

GIUSEPPE CALDERISI. Invito i colleghi ad affrontare la questione in modo sereno, perché non credo abbia la valenza politica di cui la si sta caricando. Si tratta semplicemente di un problema di uguaglianza, altrimenti questo provvedimento rischia di essere sottoposto alla Corte costituzionale il giorno dopo la sua

approvazione, in quanto a cittadini che si trovano a godere dello stesso reddito si negano pari prestazioni di carattere assistenziale. Non riesco a capire quale questione di carattere politico si possa ravvisare in ciò. Prego, quindi, i colleghi della Commissione di fare attenzione a non commettere errori, attribuendo significato politico ad una questione come questa. Non si tratta di avere ragione. Noi non rivendichiamo questioni di ragione o di merito su questo punto. Non si tratta di stabilire chi è vincitore e chi è vinto, ma vi prego di tenere presenti queste considerazioni, che mi sembrano serie.

AGOSTINO MARIANETTI. Il gruppo socialista condivide l'obiettivo che il Governo persegue a proposito di questo aspetto del problema che stiamo esaminando. Tale obiettivo è quello di dare una integrazione sociale al reddito di quei cittadini attestati su un livello inferiore al livello che sarà assunto dalle pensioni sociali.

Pertanto, non ritengo che abbia molto significato la polemica relativa alla necessità di lavorare su un'ipotesi di minimo vitale, perché in realtà il solo problema che esiste su questo punto è quello dell'entità dell'impegno finanziario.

Ora, è evidente che, secondo la filosofia che è stata espressa prima dal sottosegretario Borruso, si sta procedendo in pratica nella direzione del minimo vitale. E poiché l'obiettivo che ci siamo proposti è quello di integrare il reddito dei cittadini nel caso in cui esso sia inferiore alla misura della pensione sociale, invito caldamente i presentatori degli emendamenti a ritirarli, perché altrimenti potrebbe verificarsi una situazione sgradevole di contrasto all'interno della stessa maggioranza.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero associarmi all'onorevole Marianetti nella richiesta di ritiro degli emendamenti. Se, infatti, tali emendamenti fossero approvati, si determinerebbe una situazione in cui, ad esempio, un citta-

dino che per 5 mila lire non avesse avuto titolo alla pensione sociale, non avrebbe titolo neppure alla maggiorazione, in forza dello sbarramento che si vuole porre.

Al Governo è stato chiesto, a più riprese, addirittura di restringere la « maglia » di applicazione dell'aumento di 75 mila lire. L'intervento proposto significa non già un aumento della pensione sociale, in quanto tale, ma un sostegno al reddito dei cittadini aventi bisogno. Infatti vi sarebbero cittadini i quali, avendo 5 mila lire di più rispetto al requisito per la pensione sociale, si vedono costretti a non avere titolo alla pensione sociale e tanto meno alla maggiorazione.

Tutto questo appare al Governo come ingiusto.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Ribadisco quanto ha già detto l'onorevole Pallanti per arrivare alla seguente considerazione: che, quando abbiamo illustrato la filosofia del nostro emendamento (che è quella di istituire un minimo vitale per i cittadini), non ci avete risposto che mancavano i soldi e che la nostra proposta era troppo onerosa, ma avete quasi irriso ad essa.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ha detto che il problema esiste e che deve essere affrontato correttamente nell'esame del riordino della materia. Dello stesso tenore, del resto, mi sembra essere stato l'intervento dell'onorevole Fortunato Bianchi.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Il Governo ha detto che non sono maturi i tempi.

Secondo noi comunisti, bisognava invece tenere conto del fatto che nel nostro paese esistono centinaia di migliaia di cittadini in condizioni di effettiva povertà; e bisognava fissare un livello minimo vitale, da raggiungere, semmai, con una certa gradualità nel corso del tempo. Ma l'articolo 1 non si è mosso secondo tale logica.

Orduunque, faccio appello ai colleghi della democrazia cristiana appartenenti a determinate categorie per ricordare loro che il voto contrario a questi emendamenti farà sì che i coltivatori diretti non godranno della maggiorazione di cui all'articolo 1 perché, essendo essi proprietari di case di abitazione (le quali formano parte del reddito), saranno esclusi da questo provvedimento. E ne saranno esclusi anche i proprietari di pochi ettari di terra!

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non è vero! La casa colonica costituisce reddito dominicale.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Comunque, la filosofia lungo la quale si muoveva la nostra proposta era quella di stabilire un reddito per le persone aventi bisogno ed una integrazione di tale reddito.

Voi, invece, avete elaborato un provvedimento assolutamente pasticciato perché di fatto, solo chi abbia goduto della pensione sociale ha diritto a questa integrazione, mentre il cittadino che, anche se per sole 10 mila lire, non ha diritto alla pensione sociale non può godere neanche dell'integrazione.

Per queste ragioni, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Bianchi ed altri 2.13.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 20, è ripresa alle 21,20.

PRESIDENTE. Comunico che non è stato possibile effettuare la prevista riunione degli uffici di presidenza della I Commissione affari costituzionali e della nostra Commissione, in quanto la I Commissione ha terminato i propri lavori alle 19,35, aggiornando la seduta a domani mattina.

Posso comunque tranquillizzare gli onorevoli colleghi che in via informale ho

potuto constatare un sostanziale accordo tra i gruppi per procedere contemporaneamente, nella I Commissione e nella Commissione speciale, alla discussione ed all'approvazione dei due provvedimenti di perequazione delle pensioni.

Dobbiamo ora riprendere la discussione sugli articoli, ricordando che prima della sospensione avevamo concluso la discussione sull'articolo 2 e sugli emendamenti ad esso relativi.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Signor presidente, per meglio utilizzare il tempo a disposizione, propongo di accantonare momentaneamente la votazione dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti, compresi gli articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla proposta di accantonamento dell'articolo 2, possono parlare un deputato a favore ed uno contro.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, penso di intuire le ragioni che hanno spinto il relatore a formulare la proposta di accantonamento e per questo motivo e per il fatto che credo sia necessario formulare l'articolo 2 in un testo più chiaro, siamo favorevoli alla richiesta del relatore.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, siamo contrari all'accantonamento in quanto non riusciamo a comprendere le ragioni per le quali viene richiesto. Questo articolo, infatti, contiene un meccanismo legislativo molto simile a quello contenuto nell'articolo 1 che abbiamo già approvato. Ritengo inoltre che gli articoli aggiuntivi 2.02 e 2.03 si riferiscano agli articoli 1 e 2, mentre il 2.04 e 2.05, riguardanti materia di carattere previdenziale, dovrebbero precedere immediatamente l'articolo 3.

Riterrei opportuno, pertanto, esaminarli separatamente dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, la proposta di accantonamento del relatore

si riferisce a tutti gli articoli aggiuntivi. Pongo in votazione la proposta formulata dal relatore, onorevole Mancini, di accantonare l'articolo 2, con i relativi emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso riferiti.

(È approvata).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Pensioni assorbite nel trattamento minimo).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1985, alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, di importo superiore al trattamento minimo alla data di decorrenza o in epoca posteriore a seguito di eventuali liquidazioni di supplementi, successivamente assorbite nel trattamento minimo, è attribuito un aumento pari a lire 100.000 mensili.

2. L'aumento di cui al comma precedente per i trattamenti ai superstiti derivanti dalle pensioni indicate al comma precedente è rapportato alle misure previste per i trattamenti di reversibilità.

3. L'aumento mensile è corrisposto nella misura di un terzo del suo ammontare a decorrere dal 1° gennaio 1985, di un ulteriore terzo dal 1° gennaio 1986 e del residuo importo dal 1° gennaio 1987.

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Le pensioni dell'AGO e dei Fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS sono aumentate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 nella misura dell'8 per cento fino all'importo pari o inferiore al doppio del trattamento minimo, del 7,2 per cento per l'importo compreso tra il doppio e il

triplo del trattamento minimo, del 6 per cento per l'importo superiore al triplo del trattamento minimo.

Sono escluse dagli aumenti le pensioni del fondo pensioni lavoratori dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982.

L'aumento del 6 per cento si applica per l'intero importo alle pensioni per le quali il rapporto tra l'importo in essere al 1° gennaio 1985 e l'importo alla decorrenza originaria risulti superiore al rapporto tra le misure dei trattamenti minimi in corso alle date predette.

3. 1.

Gli onorevoli Poli Bortone e Tringali hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la cifra: «100.000» con la cifra: «250.000».

3. 16.

Gli onorevoli Macciotta, Belardi Merlo, Pallanti, Danini, Migliasso, Strumendo e Lodi Faustini Fustini hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 100.000 mensili», con le parole: «lire 230.000 mensili».

3. 2.

Gli onorevoli Giovannini e Mancuso hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «è attribuita» fino a: «mensili» con le seguenti: «è attribuito un aumento di lire 100.000, 120.000, 140.000 mensili rispettivamente per quelle liquidate nell'anno 1977, nell'anno 1976 e negli anni precedenti».

3. 15.

Gli onorevoli Tringali e Poli Bortone hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente: «L'aumento mensile è corrisposto nella misura di lire 75.000 a partire dal 1°

gennaio 1985, di lire 120.000 a partire dal 1° gennaio 1986, di lire 175.000 dal 1° gennaio 1987 e per intero dal 1° gennaio 1988».

3. 17.

Gli onorevoli Pallanti, Lodi Faustini, Fustini, Belardi Merlo, Danini, Strumendo, Sannella, Sanfilippo e Migliasso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«L'aumento mensile è corrisposto nella misura di lire 50.000 a partire dal 1° gennaio 1985, lire 100.000 dal 1° gennaio 1986, lire 150.000 dal 1° gennaio 1987 e nella misura intera a partire dal 1° gennaio 1988».

3. 3.

NOVELLO PALLANTI. Desidero intervenire per illustrare gli emendamenti del gruppo comunista all'articolo 3 e dare, nel contempo, un giudizio sull'emendamento 3.15 presentato dagli onorevoli Giovannini e Mancuso.

Innanzitutto desidero soffermarmi sulla filosofia dell'articolo 3 che, in qualche maniera, vuole risarcire il danno subito dalle pensioni «ricadute» nel trattamento minimo. In sostanza si tratta di pensionati che, al momento in cui furono liquidati, avevano un trattamento superiore al minimo. Successivamente, però, la dinamica delle pensioni minime è andata avanti sopravanzando i livelli economici di quelle superiori al minimo. I casi sono circa 200 mila e le conseguenze della «ricaduta» nel trattamento minimo sono pesanti, in considerazione del fatto che la dinamica dell'aggiornamento degli anni futuri fra i due diversi regimi pensionistici — cioè pensioni con il trattamento minimo e quelle con il trattamento superiore al minimo — è più vantaggiosa per coloro che si trovano nel trattamento minimo. Tale vantaggio ha provocato, per coloro che si trovano nel trattamento superiore al minimo e sono andati in pensione nel 1975 una sostanziale perdita, quantificabile all'incirca in 265 mila lire — secondo stime da noi

effettuate. Naturalmente tale cifra può aumentare nei confronti di chi è andato in pensione nel 1974 oppure può diminuire se si è andati in pensione nel 1976.

Di fronte a questi lavoratori che hanno subito un così grave danno, un miglioramento di 100 mila lire ci sembra incongruo sia in relazione al livello assoluto che la pensione avrebbe dovuto avere, sia rispetto alla quantità di denaro perso nel corso degli anni. A questo proposito abbiamo effettuato dei calcoli — prendendo come riferimento la tabella che più di un anno fa il ministro De Michelis ci presentò per dimostrare l'opportunità di modificare il sistema di adeguamento periodico delle pensioni — rilevando un dato che dovrebbe imporre a tutti una riflessione: la perdita in termini assoluti di un soggetto che nel 1975 è incappato nella normativa è, al 31 dicembre 1984, di ben 12 milioni 578 mila lire; tale cifra, rapportata ai valori monetari attuali, è di circa 20 milioni.

Di qui la proposta dell'innalzamento della cifra di 100 mila lire ad una somma più consona. In sede referente avevamo proposto 270 mila lire, ora l'abbiamo ridimensionata a 230 mila lire facendoci carico del problema dell'entità dell'onere.

Inoltre, abbiamo presentato l'emendamento 3.3 che prevede che tale «sanatoria» si verifichi nell'arco di quattro anni. Al di là del limite da noi previsto, che secondo noi darebbe il segno di una compensazione più equilibrata anche se non all'altezza del livello necessario, ci siamo fatti carico dell'esigenza di risolvere il problema in modo dilazionato, ma comunque molto più vicini alla perdita reale. Per tali motivi abbiamo ritenuto opportuno proporre attraverso questo emendamento una rateazione diversa ed esprimiamo comunque un giudizio favorevole all'emendamento presentato dagli onorevoli Giovannini e Mancuso nell'ipotesi che il nostro non fosse approvato.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, onorevoli colleghi, nutriamo profonde perplessità su questo articolo, che

non ci sembra lo strumento idoneo a sanare le sperequazioni esistenti nel nostro paese. Riteniamo che il meccanismo adottato consista nell'extrapolare grappoli, categorie e gruppi di pensionati, per beneficiarli di particolari aumenti; tale scelta può risultare rischiosa, potendo creare nuove iniquità e distorsioni.

Attraverso l'emendamento da noi presentato si intende prospettare una soluzione diversa, che proponiamo alla vostra attenzione perché rimanga agli atti e possa essere eventualmente valutata.

Intendiamo esprimere alcune critiche all'articolo 3, che prevede un aumento delle pensioni originariamente superiori al minimo e successivamente assorbite dallo stesso trattamento minimo per effetto dell'anno di attesa. La norma è diretta a riparare le conseguenze negative cui ha dato luogo la legge del 1978, in base alla quale i pensionati dovevano attendere un anno prima di beneficiare della perequazione automatica; i destinatari dell'articolo 3 sarebbero i pensionati ricaduti nel minimo, che nel tempo hanno ottenuto gli aumenti in cifra fissa, anziché in percentuale.

Vorrei svolgere al riguardo quattro considerazioni. In primo luogo tra i destinatari del beneficio risulterebbero compresi i titolari di altre pensioni, i quali verrebbero privilegiati rispetto a quanti sono stati esclusi dalla quota in cifra fissa per avere una base collegata alla dinamica salariale. In secondo luogo, l'anno di attesa ha nuociuto ad una platea di pensionati molto più vasta di quanto fosse stato previsto e costituita da quanti, pur non ricadendo nel minimo, hanno, tuttavia, perduto un anno. I pensionati al minimo rimarrebbero comunque discriminati, in quanto la differenza iniziale di poche centinaia o migliaia di lire non giustifica la penalizzazione da essi subita; ulteriori sperequazioni si determinerebbero anche nei confronti di quelle categorie, le quali perdono il diritto all'integrazione al minimo, per cui il ricalcolo delle pensioni viene effettuato in cifra fissa.

Con le osservazioni ora formulate si intende denunciare la creazione di nuove iniquità e sperequazioni, per cui, mentre saniamo alcuni aspetti di ingiustizia, ne creiamo di nuovi: già in Comitato ristretto e in Commissione in sede referente abbiamo del resto sollevato tali questioni, senza ricevere alcuna risposta.

Riteniamo che la nostra proposta costituisca un'alternativa sufficientemente valida e fondata su argomentazioni di natura tecnica; si prevedono aumenti percentuali per tutti i pensionati, senza escludere o considerare solo alcune categorie, dunque aumenti differenziati a seconda degli importi percepiti: quelli più limitati riguardano le pensioni il cui importo alla decorrenza originaria risulta superiore al trattamento minimo in data 1° gennaio 1985. In tal modo, tentiamo di attuare un'operazione di carattere perequativo, evitando la creazione di nuovi « gradini » destinati a deludere le attese di quanti si vedranno discriminati da questo provvedimento.

MARTE FERRARI. L'articolo 3 affronta il problema delle pensioni assorbite nel trattamento minimo in seguito ad un determinato andamento — lo ricordava prima l'onorevole Pallanti — dei rapporti salariali; del resto la constatazione dello squilibrio oggi esistente risulta anche nella piattaforma sindacale della CGIL, CISL e UIL.

Originariamente era stato proposto un aumento pari a lire 200 mila mensili, mentre l'incremento ora previsto dall'articolo 3 si può considerare come il risultato di una mediazione tra le varie proposte formulate; l'emendamento 3.15 proposto dagli onorevoli Giovannini e Mancuso, prevedendo un aumento differenziato di lire 100 mila, 120 mila e 140 mila mensili, può offrire una risposta ancora più concreta al problema esistente.

Il presente articolo costituisce in ogni caso una forma di riconoscimento delle differenze esistenti, anche se ribadiamo, come già fatto in riferimento all'articolo 1, che nell'ambito del riordino generale deve essere considerata l'esigenza di riva-

lutare il trattamento dei lavoratori che hanno ricevuto la pensione prima del 30 giugno 1982.

In sintesi, ferma restando la correttezza delle altre proposte, ritengo che l'indicazione offerta dall'articolo 3 debba essere accolta, pur essendo necessario affrontare in un momento successivo il problema della rivalutazione complessiva delle pensioni.

ELIO GIOVANNINI. I termini della questione erano già sufficientemente chiari fin dall'inizio: siamo di fronte a notevoli differenziazioni nei confronti dei lavoratori. Al riguardo, vorrei sottolineare, rispetto alle osservazioni dell'onorevole Calderisi, come l'articolo in esame prende in considerazione la posizione di una « platea » di lavoratori che, avendo pagato i contributi, sono completamente estranei a qualsiasi tipo di intervento di ordine assistenzialistico. L'operazione perequativa che si intende attuare può per certi aspetti essere assimilata a quella riguardante le pensioni pubbliche ed attuata con ben altre dimensioni in diversa sede: questo è l'ordine di questioni che abbiamo davanti e sulle quali siamo di fronte ad un differenziale molto ampio e a questioni concrete molto complicate. Ho ricevuto una nota — credo che l'abbiano ricevuta anche gli altri colleghi — che ricorda la presenza di un vasto contenzioso davanti ai tribunali rispetto a tale ordine di questioni. Ma c'è il rischio che, una volta imboccata la via legale, si possa aprire una fase di controversie poco negoziabile e sostenibile. Per questo mi pare atto di saggezza politica, rispondente ad una valutazione realistica, che nel momento in cui siamo costretti ad affrontare la questione con mezzi limitati, facciamo una prima scelta nel senso di adottare un criterio non uniforme per tutti, e una seconda nel senso che, avendo scelto un criterio equo ma non formalmente paritario, individuiamo delle dimensioni che siano in qualche misura corrispondenti alle attese.

Mi rendo conto che l'emendamento che ho presentato sarà considerato insod-

disfacente da moltissimi degli interessati, ma mi pare contenga delle differenze rispetto al testo che stiamo esaminando. Innanzitutto, vengono previsti aumenti differenziati in relazione all'anno di liquidazione delle pensioni in questione.

Occorre in ogni caso procedere ad una valutazione finanziaria globale, che rimetto al Governo, perché secondo un calcolo del sindacato pensionati italiani, che ha proposto la misura che stiamo discutendo, l'ordine di grandezza della dimensione economica si ridurrebbe ad una misura molto modesta perché si tratterebbe in sostanza di casi abbastanza limitati, che non sembrano alterare il quadro delle compatibilità, consentendo nello stesso tempo di garantire una maggiore tranquillità futura per quanto riguarda la spesa dello Stato nei confronti di queste categorie di lavoratori. Mi sembra pertanto importante una riflessione sull'argomento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nella mia qualità non di presidente ma di membro della Commissione, debbo rilevare innanzitutto che l'emendamento 3.1 dell'onorevole Calderisi è sostanzialmente estraneo allo specifico argomento che stiamo trattando. Noi parliamo infatti di pensionati che avevano una pensione superiore ai minimi e che a seguito degli effetti della perequazione è stata riassorbita nei minimi. Quella dell'onorevole Calderisi è una proposta completamente diversa, che comunque non è improponibile e che verrà posta in votazione (*Interruzione del deputato Calderisi*).

Lei ha già parlato, io non l'ho interrotta.

GIUSEPPE CALDERISI. Il compito del presidente dovrebbe essere quello di evitare apprezzamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, non mi costringa a richiamarla. Lei ha già svolto il suo intervento, mi consenta di esprimere il mio parere con lo stesso rispetto che io ho osservato durante il suo intervento.

Il problema posto all'esame di questa Commissione è certamente delicato. I vari gruppi hanno sollevato questioni che del resto erano state esaminate nel Comitato ristretto. Ci troviamo di fronte ad un numero limitato ma importante di lavoratori pensionati (circa 200 mila lire nel nostro paese) che hanno subito l'effetto descritto da alcuni colleghi. Non c'è alcun dubbio che una soluzione come quella proposta dall'onorevole Giovannini, a prescindere dai costi complessivi che non è possibile sostenere nell'economia generale del provvedimento, ha un suo fondamento e una sua logica per quanto concerne le differenziazioni. Occorre però tener presente che le tre classi che sostanzialmente si sono andate a costituire dal 1971 al 1975, nel 1976 e nel 1977 comportano una differenza in meno di 40 mila lire (da 202 mila a 242 mila lire). L'intervento che andiamo ad effettuare è quindi di natura parziale, tutti se ne rendono conto, ma intendo esprimere il parere che la soluzione prospettata non crea sperequazioni sensibili rispetto alle tre categorie di lavoratori che in sostanza hanno perduto a seguito dell'assorbimento nel trattamento minimo: attraverso la perequazione che intendiamo introdurre, per le note ragioni di ordine finanziario non viene recuperato tutto quanto è stato perduto da queste categorie, ma credo che si tratti di un segnale importante. Desidero pertanto confermare il mio orientamento favorevole al testo approvato in sede referente.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Signor presidente, per le stesse ragioni che lei ha ricordato, il mio parere sugli emendamenti non può che essere contrario, tenendo per altro presente che le questioni sollevate dai colleghi Pallanti e Giovannini ci trovarono, pur con diverse modulazioni, consenzienti durante i lavori del Comitato ristretto, e non vi sarebbero ragioni per mutare parere in questa sede, se non quelle derivanti dalle scarse disponibilità finanziarie. Qualora venissero indicazioni di carattere diverso, non troveremmo nes-

suna difficoltà ad essere coerenti con le impostazioni che tenemmo in Comitato ristretto. Mi pare che sia corretta, per quanto riguarda il punto di vista della maggioranza, la posizione espressa dal collega Marte Ferrari, che non è stata certamente assunta per il gusto di rinviare tutte le questioni al riordino generale delle pensioni.

Nel contesto dell'articolo 3 viene infatti introdotto un adeguamento, stabilendone gli effetti dal 1° gennaio 1985, ma lasciando irrisolta la questione della perequazione. Anche se mi sarebbe sembrato più proprio che tale questione fosse stata affrontata in questa sede, quanto ha sostenuto il collega Marte Ferrari può essere preso in considerazione. Desidero esprimere poi un parere contrario specifico per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Calderisi, perché le ipotesi che egli ha prospettato sono completamente diverse da quelle contenute nell'articolo 3. Si tratta di ipotesi che rispetto, ma che non condivido. Il parere è quindi contrario per ragioni diverse da quelle che ho indicato per gli altri emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, onorevoli colleghi, in sostanza l'emendamento Pallanti ed altri, pur accettando il criterio formulato nell'articolo 3, modifica solo le quantità. Sulla base delle dichiarazioni che l'onorevole Pallanti aveva reso, il Governo ha fatto nuovamente i calcoli per verificare le differenze fra le tre fasce, che sono esattamente quelle alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Cristofori. Quindi li Governo ritiene che la procedura da adottare in questa fase sia di intervenire a proposito delle perdite effettivamente registrate. Nei giorni scorsi abbiamo accuratamente fatto i calcoli, che ci hanno confermato le cifre cui ha fatto riferimento l'onorevole Cristofori. Pertanto, in qualità di rappresentante del Governo, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GIUSEPPE CALDERISI. Nonostante questo articolo una sua logica ce l'abbia, insistiamo nel sottoporre al voto di questa Commissione il nostro emendamento 3.1.

Voglio inoltre aggiungere, signor presidente, che certi apprezzamenti possono essere fatti in vari modi; ci sono modi civili ed adeguati che, personalmente, non mi offendono. Ritengo che un presidente di Commissione dovrebbe pronunciarsi a proposito di un certo tipo di valutazioni e di apprezzamenti, che squalificano il lavoro del Parlamento e, in particolare, delle Commissioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.1 dell'onorevole Calderisi, sul quale i relatori ed il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 3.16 degli onorevoli Poli Bortone e Tringali, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere contrario.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 3.2.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. Vorrei che i colleghi tenessero conto dell'esigenza di affrontare questa ingiustizia e del fatto che si va a creare una differenza sostanziale fra il trattamento dei pensionati di cui ci stiamo occupando, rispetto ai provvedimenti che si stanno assumendo nella Commissione affari costituzionali nei confronti di altri pensionati. Il disconoscimento dei diritti dei pensionati si configura con i gravi ritardi nel concedere loro la perequazione: per questo, quando un pensionato, a causa dei ritardi nella legislazione, ha perso 12 milioni su una pensione bassissima, non potrà certo avere un atteggiamento benevolo nei confronti delle istituzioni.

Desidero anche dire che, mentre per i pensionati pubblici vengono riconosciuti gli arretrati a partire dal 1984, in questo caso non ci sono arretrati, né noi li chie-

diamo. Abbiamo proposto una dilazione nel riconoscimento completo dei diritti di questi pensionati, ma se il vostro emendamento non verrà accettato, voteremo a favore della proposta fatta dall'onorevole Giovannini. Comunque, per evitare nel futuro eventuali ricorsi alla Corte costituzionale, è necessario sin da ora affrontare i problemi che abbiamo di fronte.

A mio giudizio, la preoccupazione che anima questa Commissione è senz'altro eccessiva quando si sostiene che non si possono apportare modifiche perché, altrimenti, bisognerebbe aspettare il parere della Commissione bilancio. In presenza di una palese ingiustizia, non si può dire che a queste categorie di cittadini ci si penserà in sede di riordino generale, perché essi sono in attesa di una riforma ben dal 1971! Non saremmo credibili. Dilazionando la spesa nel corso di un quadriennio, credo che non sarà difficile trovare i 330 miliardi necessari per il 1988; tanto più che per il 1985 si tratta di affrontare una maggiore spesa di 43 miliardi.

Esorto perciò tutti i colleghi che hanno dimostrato sensibilità nei confronti di questo problema ad esprimere il loro voto favorevole al nostro emendamento.

ADRIANA POLI BORTONE. Voglio annunciare il voto favorevole del movimento sociale italiano-destra nazionale all'emendamento presentato dal partito comunista, in quanto rientra nella stessa logica dell'emendamento da noi presentato, ai fini di un maggiore adeguamento in rapporto all'equità alla quale tutti si appellano.

LUIGI ARISIO. Non sarei onesto nei confronti di me stesso, se in questo momento perdessi l'occasione di fare un rilievo, che spero rimanga agli atti. Qui è stato detto dal collega Pallanti che, dal 1975 al 1984, 200 mila persone hanno perso qualcosa come 12 milioni, valutabili - in moneta corrente - in 18 milioni di lire.

Si dice che tutti i pasticci che sono derivati da questa legge siano di una en-

tità veramente mastodontica. Ora, ci avviamo a ripetere gli stessi pasticci.

Pertanto, mi sento davvero in imbarazzo nel discutere di questo provvedimento, così come dovrebbe sentirsi in imbarazzo chi ha approvato le leggi precedenti, le quali hanno determinato profonde ingiustizie.

Mi chiedo, dunque, in base a quale criterio e con quale animo si può votare qualsiasi emendamento, che non è altro che un ulteriore raffazzonamento di errori commessi in passato.

Che cosa faranno, allora, questi pensionati nei confronti delle istituzioni e del legislatore? Queste leggi, infatti, non sono uscite dal Parlamento inglese, o da quello di qualche altro paese straniero; sono uscite, forse, da questa stessa aula! Che cosa faranno coloro i quali vedranno ripetersi il tradimento, ancora di più ingigantito da una sperequazione che, anziché correggere gli errori, li acutizza?

Lascio a voi il giudizio se questi provvedimenti siano stati presi, uno dopo l'altro, con l'intenzione di fare un pò di pulizia e di riordinare la materia...

Personalmente, sono convinto di fare parte di un consesso che non è in grado di fare riordini. Pertanto, dichiaro di astenermi dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Macciotta ed altri 3.2, cui si sono dichiarati contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Giovannini e Mancuso 3.15, cui si sono dichiarati contrari i relatori ed il rappresentante del Governo.

(È respinto).

Gli emendamenti Tringali e Poli Bortone 3.17 e Pallanti ed altri 3.3 sono pertanto preclusi.

Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

Do lettura del successivo articolo e dell'annessa tabella:

ART. 4.

(Miglioramenti per le pensioni acquisite con più di 780 contributi settimanali).

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, integrate al trattamento minimo ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, aventi titolo alla maggiorazione di cui all'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate mensilmente come segue:

1) in misura pari a lire 2.000 per ogni anno di contribuzione effettiva e figurativa alla data di decorrenza della pensione;

2) in misura percentuale pari al prodotto del numero degli anni di cui al punto 1) per i coefficienti indicati nella allegata Tabella A in corrispondenza alla decorrenza della pensione.

Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di reversibilità è presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

Gli aumenti di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al trattamento minimo, spettante al 31 dicembre 1984, secondo i criteri di determinazione, di cui all'articolo 6, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e per le pensioni ai superstiti sono ridotti in proporzione alle aliquote di reversibilità.

Gli aumenti di cui al primo comma assorbono la maggiorazione prevista dall'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni.

La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un aumento della pensione, rispetto all'importo in pa-

gamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 20.000 mensili dal 1° gennaio 1985, a lire 30.000 mensili dal 1° gennaio 1986 e a lire 40.000 mensili dal 1° gennaio 1987.

Gli aumenti mensili nei limiti dell'importo spettante sono corrisposti in misura pari a lire 20.000 dal 1° gennaio 1985, sino a lire 40.000 dal 1° gennaio 1986 e per intero dal 1° gennaio 1987.

Gli aumenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con quello previsto dall'articolo 3.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

TABELLA A

Anno 1968 e anteriori	2,6
Anno 1969 e anteriori	2,5
Anno 1970 e anteriori	2,5
Anno 1971 e anteriori	2,5
Anno 1972 e anteriori	2,4
Anno 1973 e anteriori	2,0
Anno 1974 e anteriori	1,8
Anno 1975 e anteriori	1,7
Anno 1976 e anteriori	1,6
Anno 1977 e anteriori	1,6
Anno 1978 e anteriori	1,5
Anno 1979 e anteriori	1,4
Anno 1980 e anteriori	1,3
Anno 1981 e anteriori	1,2
Anno 1982 e anteriori	1,1
Anno 1983 e anteriori	1,0

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 4.1:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

Con decorrenza dal 1° febbraio 1985, ai titolari delle pensioni al minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i minatori e per i lavoratori autonomi attribuite per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva e figurativa non inferiore a 781, spetta un importo pari alla somma del

trattamento minimo delle pensioni con più di 781 contributi effettivi e figurativi e del prodotto tra il valore base di lire 254 e il numero di contributi settimanali effettivi e figurativi eccedenti i 781.

Il valore base è soggetto alla stessa percentuale di adeguamento prevista per la perequazione automatica delle pensioni.

Gli onorevoli Pallanti, Belardi Merlo, Danini, Strumendo, Lodi Faustini Fustini, Macciotta, Gianni, Sannella, Sanfilippo, Zopetti, Soave e Calvanese hanno presentato il seguente emendamento 4.3:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Pensioni con più di 781 contributi settimanali).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 le pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore al 30 aprile 1982 alle quali è stata attribuita la maggiorazione di cui al terzo comma dell'articolo 14-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono riliquidate con effetto dalle rispettive decorrenze sulla base di quanto disposto dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

Gli aumenti derivanti dall'applicazione del precedente comma saranno corrisposti nella misura del 25 per cento del loro ammontare a decorrere dal 1° gennaio 1985, del 50 per cento dal 1° gennaio 1986, del 75 per cento dal 1° gennaio 1987 e per intero dal 1° gennaio 1988. Tali aumenti negli anni 1985, 1986 e 1987 dovranno essere contenuti rispettivamente nella misura di lire 30.000, lire 60.000, lire 90.000 mensili.

Qualora i soggetti abbiano diritto all'applicazione del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si procede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento più favorevole.

Il presente articolo si applica anche alle pensioni di anzianità liquidate nella gestione speciale dell'AGO per i lavoratori autonomi, considerando ai fini della rili-

quidazione soltanto i periodi di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed a condizione che risultino versati o accreditati ad essa oltre 780 settimane di contribuzione effettiva o figurativa.

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Danini, Strumendo, Calvanese, Macciotta, Belardi Merlo, Sanfilippo e Zoppetti hanno presentato il seguente emendamento 4.4:

Al comma 3, dopo le parole: « si applicano », aggiungere le seguenti: « sulla pensione in godimento al 31 gennaio 1984 e si calcolano ».

L'onorevole Calderisi ha presentato il seguente emendamento 4.2:

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'aumento spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo stesso. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione. Non concorre alla formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo ».

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Macciotta, Pallanti e Strumendo hanno presentato il seguente emendamento 4.5:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un aumento della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, inferiore a lire 25.000 mensili dal 1° gennaio 1985, a lire 35.000 mensili dal 1° gennaio 1986 e a lire 50.000 dal 1° gennaio 1987 ».

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Danini, Strumendo, Zanini, Macciotta, Migliasso, Sanfilippo e Sannella hanno presentato il seguente emendamento 4.6:

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« Gli aumenti mensili nei limiti dell'importo complessivo spettante sono cor-

risposti in misura non superiore a lire 30.000 dal 1° gennaio 1985, a lire 60.000 dal 1° gennaio 1986, a lire 90.000 1° gennaio 1987 e per l'eventuale importo residuo dal 1° gennaio 1988 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento 4.10:

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« La riliquidazione prevista dalle disposizioni contenute nel presente articolo non può in ogni caso determinare un incremento perequabile della pensione, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1984, superiore a lire 80.000 mensili ovvero inferiore a lire 40.000 di cui lire 20.000, dal 1° gennaio 1985; ulteriori lire 10.000 mensili, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1985, dal 1° gennaio 1986; ulteriori lire 10.000 mensili, o il residuo importo sino a concorrenza di lire 40.000, rispetto all'importo in pagamento al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 ».

Gli onorevoli Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Strumendo e Danini hanno presentato il seguente emendamento 4.7:

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« Qualora i soggetti abbiano diritto all'applicazione del precedente articolo 3 e del presente articolo, non si provvede al cumulo dei benefici e viene corrisposto il trattamento più favorevole ».

Gli onorevoli Lodi Faustini Fustini, Pallanti, Macciotta e Danini hanno presentato il seguente emendamento 4.8:

Sopprimere l'ottavo comma.

Gli onorevoli Pallanti, Belardi Merlo, Danini, Migliasso, Strumendo, Lodi Faustini Fustini e Macciotta hanno presentato il seguente emendamento 4.9:

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Il presente articolo si applica anche alle pensioni di anzianità liquidate nella gestione speciale dell'AGO per i lavoratori

autonomi, considerando ai fini della riliquidazione soltanto i periodi di iscrizione presso l'assicurazione generale obbligatorio dei lavoratori dipendenti ed a condizione che risultino versati od accreditati ad essa oltre 780 settimane di contribuzione effettiva o figurativa ».

NOVELLO PALLANTI. Comprendo la stanchezza di alcuni colleghi, data l'ora tarda, e convengo con l'esigenza di non prolungare ulteriormente, per oggi, la discussione. Tuttavia, anche a proposito di questo articolo, il gruppo comunista deve mantenere la propria linearità e chiarezza di posizione.

A differenza che nell'articolo precedente — su cui non abbiamo sollevato questioni di fondo, riguardando i nostri emendamenti la somma complessiva — per l'articolo in esame non siamo d'accordo sulla filosofia che si vuole adottare per porre riparo a queste situazioni, perché, in sostanza, siamo qui ad agire nei confronti di pensionati che, pur avendo avuto una pensione in virtù di molti anni di contribuzione — cioè non necessariamente di 15 anni (non a caso si parla di pensionati con oltre 780 contributi, cioè con oltre 15 anni di contribuzione) — si trovano a percepire una pensione al minimo.

In realtà, vi sono soggetti i quali hanno anche solo una settimana in più di contributi (cioè 781 contributi), ed altri soggetti con il doppio di contributi (cioè con 30 anni di anzianità). Ciò non è dovuto al fatto che ad essi spettasse la pensione al minimo, bensì è dovuto al fatto che vi sono contribuzioni troppo basse o, comunque, periodi di lavoro scarsamente remunerati.

Certo, vi sono casi di basse retribuzioni; ma vi sono, alle volte, retribuzioni non basse e tuttavia caratterizzate dal fatto che i datori di lavoro non hanno, a quanto pare, rispettato i livelli ai quali dovevano essere effettuati i versamenti.

Troviamo qui, essenzialmente, una grande quantità di soggetti i quali hanno avuto la liquidazione della pensione con la vecchia normativa, preesistente al

1972, che si fondava sulla rilevazione della retribuzione pensionabile sulla media degli ultimi tre anni. Poiché il tasso di inflazione ha agito pesantemente dal 1975 in poi, il livello di retribuzione pensionabile è apparso ridimensionato nei confronti del suo valore reale e si sono verificati dei casi nei quali con molti anni di contribuzione la pensione non raggiungeva nemmeno il livello di trattamento minimo.

Molto più numerosi sono i casi di personale femminile con anche 20 anni di contribuzione, che poi ha dovuto cessare di lavorare, per ragioni varie (in molti casi perché espulso dal processo produttivo), e che non ha presentato domanda di pensione di invalidità. Avendo tale categoria di persone presentato domanda di pensione anche 10 anni dopo (magari per essere giunto al compimento del cinquantacinquesimo anno di età) e dovendosi calcolare la pensione con la vecchia normativa, era evidente che anche una riduzione, certamente rilevante, dovuta a dieci anni di inflazione abbassava notevolmente il rendimento.

Come è possibile pensare di porre mano ad una situazione di questo genere proponendo di attribuire delle cifre fisse in relazione all'anzianità contributiva?

Esiste il caso in cui l'anzianità contributiva non rende giustizia, in quanto può accadere che un lavoratore con 20 anni di contributi percepisca una pensione inferiore a quella di chi ha invece versato contributi per 18 anni. È necessario quindi rifare bene i calcoli.

La *ratio* di questo articolo sembra quella di porre mano alla questione dei calcoli della pensione, ma ciò è stato fatto proponendo una linea che considera la pensione quale risultava al momento della liquidazione e si stabilisce altresì, con un sotterfugio di convenienza, di rivalutare tali pensioni considerando gli anni di servizio ed applicando poi dei coefficienti contenuti nella tabella di cui per la verità non comprendo la filosofia.

Se volete adottare un marchingegno di tale natura, utilizzate almeno la legislazione vigente, quale ad esempio quella

contenuta nella legge n. 297 del 1982, che prevede la rivalutazione delle retribuzioni e la perequazione delle pensioni in base al dovuto, ma non ricorrete ad artifici matematici quale quello del prodotto degli anni di servizio per dei coefficienti del tutto improvvisati.

Questo stesso modo con cui viene proposta tale maggiorazione, che verrà sommata in futuro alla pensione al di sopra del minimo, porterà quasi certamente ad aumenti puramente figurativi, in quanto sommando tale aumento alla pensione base, al netto dell'integrazione del trattamento minimo, non si produrrà l'effetto desiderato. Sarebbe invece più corretto stabilire che comunque un miglioramento debba essere concesso.

Il nostro emendamento prevede lo scaglionamento in quattro anni degli aumenti per le pensioni con più di 781 contributi settimanali e, se voi avete la cortesia di esaminare le cifre proposte, potrete constatare che con esse non andremo molto al di là dello stanziamento previsto.

E devo altresì ricordare che in sede di Comitato ristretto, nel corso della prima stesura del testo oggi al nostro esame, avevamo convenuto di adottare il meccanismo che oggi noi riproponiamo con l'emendamento 4.3.

Confidando sul senso di ragionevolezza dei colleghi, chiediamo pertanto l'approvazione del nostro emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4.

ELIO GIOVANNINI. Non torno sulla questione posta già molte volte circa l'articolo 4, che oggi risulta essere modificato rispetto al precedente accordo raggiunto in sede di Comitato ristretto e al quale faceva testé riferimento l'onorevole Pallanti, ma desidero sottolineare che esistono due ordini di problemi.

In primo luogo è necessario affrontare l'annosa questione della base di calcolo in riferimento alla quale si stabiliscono gli aumenti proposti. In questi giorni la stampa, commettendo un piccolo errore, ha pubblicizzato il fatto che la base di calcolo sarebbe stata stabilita secondo il

criterio contenuto nell'emendamento 4.4 degli onorevoli Lodi ed altri. Credo dunque anche per questo che il testo proposto dal Governo sia destinato a provocare una vivace reazione dei soggetti interessati.

In secondo luogo credo sia da considerare con attenzione l'emendamento 4.10 del Governo nel quale si può rilevare un « passettino » avanti, con l'ulteriore corresponsione di 10 mila lire mensili dal 1° gennaio 1986.

Tale elemento di novità deve essere, però, posto a confronto con quello adottato in Comitato ristretto, cui l'emendamento 4.5 degli onorevoli Lodi ed altri fa riferimento, nel quale si propongono degli importi più vicini a quelli del testo redatto in Comitato ristretto.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Sono contrario a tutti gli emendamenti proposti all'articolo 4 con esclusione del 4.10 del Governo, sul quale esprimo parere favorevole.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al parere del relatore.

GIORGIO FERRARI. Signor presidente, come già ho avuto modo di dire nel corso dell'esame in sede referente dell'articolo 4, preannuncio la mia astensione dal voto su di esso in quanto, come ho ricordato più volte, sono stati penalizzati coloro che maggiormente hanno contribuito. Non esprimerò voto contrario sull'articolo soltanto per uno spirito di maggioranza ed in quanto comprendo che, essendo diminuito di circa 600 miliardi lo stanziamento previsto, qualcuno debba essere sacrificato.

Annuncio invece il mio voto favorevole all'emendamento 4.4 degli onorevoli Lodi ed altri, che propone di stabilire la base di calcolo facendo riferimento al 31 gennaio 1984.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, il nostro emendamento 4.1, sostitu-

tivo dell'articolo 4, tende ad introdurre un meccanismo più equo e più giusto per coloro che abbiano versato contributi per più di 781 settimane. Devo inoltre rilevare che tale meccanismo non è dissimile da quello che si intende introdurre con l'emendamento 4.3 degli onorevoli Pallanti ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 4.1, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 4.3, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 4.4, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 4.2.

GIUSEPPE CALDERISI. Con questo emendamento intendiamo proporre relativamente ad un caso specifico una questione di carattere generale: la integrazione al minimo viene riconosciuta anche nel caso di pensionati con coniuge che percepisce un reddito.

A fronte di un meccanismo che, a nostro avviso, creerebbe una ingiustizia, ne vogliamo proporre uno di « ricalcolo » — come quello previsto dall'articolo 6, sesto comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 — nei confronti di chi ha avuto la integrazione al trattamento minimo pur possedendo redditi familiari. Riteniamo che sia una misura di carattere equitativo non corrispondere gli aumenti in questo caso.

Noi non ci muoviamo in logiche elettorali o demagogiche; cerchiamo invece di operare in un'ottica di carattere equitativo senza creare discriminazioni. Purtroppo, però, abbiamo sempre di più la certezza — mano a mano che proce-

dono i lavori di questa Commissione — che il provvedimento che ci accingiamo a varare, in realtà, complicherebbe ed intrecci maggiormente il groviglio del nostro sistema pensionistico. Anziché operare una perequazione, aumentiamo questo groviglio inestricabile di ingiustizie e sperequazioni.

ERIASSE BELARDI MERLO. Abbiamo già avuto occasione di esprimere il nostro parere a proposito delle norme sull'integrazione al minimo. Tuttavia, vogliamo motivare il voto contrario del gruppo comunista all'emendamento Calderisi 4.2. In sostanza, ci troviamo di fronte a persone che, avendo lavorato, in taluni casi, anche oltre trent'anni, ed avendo regolarmente i contributi, percepiscono il minimo di pensione con una integrazione molto parziale. Oggi operiamo una rivalutazione che non ci soddisfa, come del resto hanno affermato altri colleghi comunisti poco fa, anzi prevediamo delle modifiche sostanziali che limitano tale rivalutazione.

Ebbene, l'onorevole Calderisi vorrebbe proporre l'introduzione, nell'articolo 4, di una norma secondo la quale ad esempio un'operaia tessile che ha lavorato trent'anni, che ha regolarmente pagato i contributi e che, per i vari meccanismi introdotti nel sistema pensionistico, si viene a trovare nel trattamento minimo pensionistico non prenderebbe alcun aumento giacché per percepirlo occorrerebbe che il proprio coniuge non percepisse reddito.

Credo che la cosa si spieghi da sé: è una proposta del tutto assurda, che non c'entra assolutamente niente con quello che stiamo discutendo giacché qui non si sta dibattendo di pensioni assistenziali, ma della rivalutazione di pensioni contributive che, per vari motivi, rientrano nell'integrazione al minimo. Di qui il nostro voto contrario. (*Commenti del deputato Calderisi*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calderisi 4.2, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 4.5, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 4.6, contrari relatori e Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento 4.10.

NOVELLO PALLANTI. Per comprendere il senso di questo emendamento presentato dal Governo, chiedo chiarimenti al sottosegretario Borruso.

ERIASSE BELARDI MERLO. Mi associo alla richiesta del collega Pallanti.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'emendamento 4.10 ha soltanto natura operativa per consentire all'INPS di erogare gli aumenti in tempi brevi.

ERIASSE BELARDI MERLO. Tale risposta non ci soddisfa.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come si evince dalla natura dell'emendamento, il Governo ha inteso fissare un limite superiore ed uno inferiore.

PRESIDENTE. Credo sia abbastanza chiaro quale problema il Governo ha inteso risolvere con la formulazione di questo emendamento: evitare che, a seguito del fenomeno della perequazione, l'aumento del secondo anno non sia realistico. Infatti, essendo nel frattempo aumentato l'importo di perequazione sulla base del meccanismo proposto, l'incremento non sarebbe pari a 20, 30 o 40 mila lire, ma di molto superiore. Poiché il Governo intende raggiungere quel tetto, si fa riferimento all'aumento dell'anno precedente.

ERIASSE BELARDI MERLO. Gradirei sapere qual è l'esatta interpretazione del Governo, quale significato attribuisce all'emendamento presentato.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Convegno sulla interpretazione espressa dal presidente.

PRESIDENTE. Il chiarimento che è stato ora richiesto era comunque già stato espresso in sede di Commissione bilancio, e in base ai dati presentati risultava chiaro che il Governo intendeva realizzare questi aumenti di anno in anno fino a quel tetto. Se così non fosse stato, avremmo avuto un incremento molto inferiore. Inoltre, occorre considerare che la copertura finanziaria è stata calcolata sulla base di questa interpretazione.

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 4.10, accettato dai relatori.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 4.7.

NOVELLO PALLANTI. Ritengo che questo emendamento dovrebbe essere accolto dalla maggioranza, in quanto effettivamente possono determinarsi casi in cui il lavoratore avrebbe il diritto di avvalersi tanto dell'articolo 3 quanto dell'articolo 4. Nel dubbio sulla norma da applicare, è comunque logico affermare che i due trattamenti non possono essere cumulati; non è tuttavia certo quale dei due trattamenti possa essere considerato il migliore, in quanto dipende dalla rivalutazione prevista.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Non ho difficoltà a mutare il parere prima espresso; sono favorevole all'emendamento 4.7.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 4.7, accettato dai relatori e dal Governo.

(È approvato).

MARIO USELLINI. Vorrei chiedere un chiarimento in ordine all'emendamento del Governo, con il quale si stabilisce un incremento perequabile della pensione non superiore a lire 80 mila e non inferiore a lire 40 mila mensili. Il primo aumento, pari a lire 20 mila, decorre dal 1° gennaio 1985, il secondo, pari a lire 10 mila, decorre dal 1° gennaio 1986, il terzo, pari a lire 10 mila, dal 1° gennaio 1987. Si raggiunge in tal modo la somma di lire 40 mila, per cui non comprendo il significato dell'espressione « o il residuo importo sino a concorrenza di lire 40 mila ».

PRESIDENTE. Avendo la Commissione già votato gli emendamenti 4.10 e 4.7, pregherei il Governo di rispondere a questa richiesta di chiarimento in occasione della votazione dell'articolo 4.

Passiamo all'emendamento Lodi Faustini Fustini ed altri 4.8.

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI. L'articolo 14-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevedeva un acconto in attesa che si attuasse il riordino del sistema pensionistico; non credo che la proposta del Governo rappresenti una soluzione del problema prospettato, ma resta comunque il fatto che nella situazione presente quell'articolo non ha ragione di essere. Ritiro l'emendamento 4.8 che era tale da mantenere in vigore quella normativa.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri. 4.9.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, invito la Commissione a tener conto dell'emendamento 4.9, che non cambia l'importo della somma complessiva stanziata perché sostanzialmente non prevede oneri aggiuntivi di grande

entità. Si tratta di valutare l'opportunità che, nell'intervento prodotto per attuare comunque un miglioramento dei minimi delle pensioni dei lavoratori dipendenti, si tenga conto in qualche maniera del fatto che fra le categorie degli uomini vi sono molti soggetti che, in virtù di un periodo di assicurazione avuto in una prima fase come lavoratori dipendenti, e considerando il periodo di lavoro autonomo, hanno acquisito il diritto di percepire la pensione di anzianità. Tale pensione è però quella derivante dal regime degli autonomi, notevolmente più bassa. La ragione che ci muove a formulare tale proposta è che, nel momento in cui stiamo valutando le pensioni del fondo lavoratori dipendenti e si tratta di rivalutare quelle pensioni, sia pure di anzianità, i cui titolari abbiano raggiunto un numero di contributi superiore a 781 settimane, se questo discorso è fatto per i lavoratori dipendenti, non vedo perché non debba essere portato avanti per le pensioni dei lavoratori autonomi, che sono ad un livello più basso di quelle dei lavoratori dipendenti.

Ripeto che, qualora la proposta venisse accolta, non comporterebbe un onere sensibilmente maggiore; d'altra parte, se la norma non tenesse conto della rivalutazione anche di queste pensioni, la vicenda sarebbe vissuta dai lavoratori autonomi come un segno di ingiustizia, perché i lavoratori autonomi hanno pensioni più basse che, per giunta, resterebbero ferme, pur essendo il prodotto di oltre quindici anni di versamenti contributivi.

Dal momento che si rivalutano le pensioni dei lavoratori dipendenti, è giusto rivalutare anche queste altre che sono oltretutto in numero molto limitato: basta verificarlo, per capire che la strada è perseguibile senza apprezzabile aggravio finanziario.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Signor presidente, non ho ragione di cambiare opinione rispetto al parere già espresso nel caso dell'esame in sede referente e confermato pochi istanti fa.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io confermo il parere contrario già espresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 4.9.

(È respinto).

Prima di passare alla votazione dell'articolo 4, invito il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti dall'onorevole Usellini.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, il Governo ha voluto riformulare il quinto comma del testo precedente per evitare dubbi interpretativi in sede applicativa. Siccome il testo prevede che vi sia un aumento minimo di 40 mila lire, nell'arco del triennio, si dice che questa cifra è distribuita nel modo seguente: 20 mila lire a partire dal 1° gennaio 1985; 10 mila lire a partire dal 1° gennaio 1986 e le ulteriori 10 mila lire a partire dal 1° gennaio 1987.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che sia necessario a fini di chiarezza introdurre una modifica in sede di coordinamento.

Ci sono due riferimenti, nei commi quinto e sesto: uno di 40 mila lire come minimo, l'altro di 80 mila lire come massimo. Nel quinto comma è risolto il problema del minimo, in quello successivo il problema del massimo.

Se il nuovo testo del quinto comma recato dall'emendamento 4.10, prima approvato, mira a risolvere il problema dell'aumento minimo a cui possono essere soggette le pensioni al 1° gennaio 1985, 1986 e 1987 rispetto al 31 dicembre 1984, propongo che in esso sia soppressa l'espressione: « o il residuo importo sino a concorrenza di lire 40 mila ». Queste parole infatti possono creare confusione rispetto all'obiettivo che si vuole realizzare.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Mancini abbia contribuito a chiarire questo problema che risolveremo immediatamente prima della votazione dell'articolo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

NOVELLO PALLANTI. Annuncio l'astensione del gruppo comunista nella votazione di questo articolo, come del resto è avvenuto per l'articolo precedente, poiché non condividiamo l'entità dei miglioramenti proposti, né l'ispirazione del testo. Ad ogni modo, bisogna riconoscere che si tratta di un miglioramento obiettivo per il quale ci siamo battuti per anni e che è stato affrontato, alla fine, proprio grazie al nostro impegno; ne è prova il fatto che solo noi abbiamo trattato questo problema con una nostra proposta di legge, mentre in altre proposte di legge la questione non era contemplata, o era trattata in modo diverso.

ANDREA BORRUSO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quanto alla correzione da apportare in sede di coordinamento, credo che si possa accettare l'uso della preposizione avversativa « o », dal momento che si sono fissati due *plafond*, uno di 40 mila lire e l'altro di 80 mila lire. L'emendamento formulato dal Governo riguarda il primo *plafond*, riconoscendo 20 mila lire per il 1985, 10 mila lire per il 1986 ed altre 10 mila lire per il 1987.

MARIO USELLINI. Condivido l'interpretazione del Governo, in quanto parte da una cifra minima; in questo caso, però, occorrerebbe sopprimere le parole « sino a concorrenza di lire 40 mila ».

NOVELLO PALLANTI. Non so quale possa essere la formulazione migliore; voglio però ribadire la necessità di garantire le 40 mila lire, specificando che si tratta di una cifra ripartita nel modo indicato dal sottosegretario. Per garantire

che non si vada al di sotto delle 40 mila lire, sarebbe opportuno una modifica che aggiunga le parole « o residuo maggiore importo ».

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Il problema del residuo importo è previsto nel comma successivo, pertanto, ribadisco che occorrerà sopprimere al quinto comma in sede di coordinamento le parole « o il residuo importo sino a concorrenza di lire 40 mila ».

PRESIDENTE. Chiedo di essere autorizzato a sopprimere all'articolo 4, in sede di coordinamento, le parole di cui il relatore ha testé dato lettura. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche apportate.

(È approvato).

AGOSTINO MARIANETTI. Prima di passare all'articolo 5, vorrei fare un'osservazione sull'ordine dei lavori. È stata presa la decisione di accantonare l'articolo 2, senza stabilire quando ne verrà ripreso l'esame; mi dichiaro contrario all'idea di proseguire oltre i lavori, in assenza di una decisione sull'articolo 2, senza la quale non si può dare una valutazione equilibrata delle restanti parti del testo.

PRESIDENTE. Onorevole Marianetti, l'esame dell'articolo 2 riprenderà probabilmente domattina.

AGOSTINO MARIANETTI. Allora propongo di rinviare l'esame del testo a domattina.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Proporrei di concludere l'esame dell'articolo 5, al quale sono stati presentati pochi emendamenti, lasciando per domattina l'esame degli articoli 2, 6, 7, 8 e 9.

ELIO GIOVANNINI. Non ritengo si

possa ora affrontare la discussione sull'articolo 2, ma concordo con le valutazioni dell'onorevole Marianetti, e con la proposta di rinviare i lavori a domattina, riprendendo da tale articolo accantonato.

VINCENZO MANCINI, *Relatore per gli aspetti previdenziali*. Vorrei dire all'onorevole Giovannini che potrei capire il senso della sua posizione nell'ottica di chi si è espresso contro, ma non in quella di chi ha proposto l'accantonamento, anche perché già il tempo trascorso dal momento della proposta ad ora è servito al relatore per riflettere su vari problemi.

MARTE FERRARI. Il gruppo socialista è favorevole al rinvio del seguito della discussione a domani mattina.

NOVELLO PALLANTI. La proposta avanzata dall'onorevole Marianetti ci sembra la più logica; pertanto, vi aderiamo.

PRESIDENTE. Ritengo allora che il seguito della discussione possa essere rinviato a domani mattina, alle 9,45.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per un richiamo al regolamento.

GIUSEPPE CALDERISI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Il secondo comma dell'articolo 59 del regolamento recita: « Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente ».

Ho chiesto di parlare perché lei, signor presidente, mi ha richiamato all'ordine nel corso della votazione sull'articolo 3.

Desidero fare presente che da parte mia è stata espressa una semplice e civile interrogazione mentre sei o sette colleghi del gruppo comunista parlavano — per usare un eufemismo — contemporaneamente. Lei, però, ha richiamato all'ordine soltanto me, non ritenendo di dovere fare altrettanto nei confronti di quei sei o sette colleghi.

Pertanto, esprimo una censura verso tale atteggiamento della presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Calderisi, ho cercato di fare svolgere la discussione in modo ordinato. Perciò, al di fuori di un formale richiamo all'ordine, l'ho richiamata al rispetto della disciplina degli interventi, così come ho fatto anche nei confronti di altri parlamentari.

La seduta termina alle 23,20.